

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

## 9<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Agricoltura)

### 79° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 28 APRILE 1976

Presidenza del Presidente COLLESELLI

#### INDICE

##### DISEGNI DI LEGGE

##### IN SEDE DELIBERANTE

##### Discussione e approvazione con modificazioni:

« Attuazione della direttiva comunitaria sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate » (2412):

PRESIDENTE	Pag. 1183, 1187, 1188 e <i>passim</i>
ARTIOLI	1190, 1193, 1195 e <i>passim</i>
BOANO, relatore alla Commissione	1184, 1189 1191 e <i>passim</i>
BUCCINI	1189, 1190, 1195 e <i>passim</i>
DEL PACE	1189, 1190, 1195 e <i>passim</i>
LOBIANCO, sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste	1188, 1189, 1190 e <i>passim</i>
MARTINA	1206
MARTINO	1201, 1204
MAZZOLI	1193, 1194, 1195 e <i>passim</i>
PISTOLESE	1189, 1190, 1203 e <i>passim</i>
ROSSI DORIA	1194, 1195, 1198 e <i>passim</i>
ZANON	1191, 1192, 1195 e <i>passim</i>

La seduta ha inizio alle ore 10.

ZAVATTINI, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

#### IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e approvazione con modificazioni del disegno di legge:

« Attuazione della direttiva comunitaria sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate » (2412)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Attuazione della direttiva comunitaria sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate ».

Come i colleghi ricordano, il disegno di legge, già assegnato alla nostra Commissione in sede referente, su richiesta unanime della stessa, le è stato assegnato dalla Presidenza del Senato in sede deliberante.

Poichè in sede di Sottocommissione era stata esaminata a fondo la materia e, in base alle risultanze di tale esame, il relatore aveva elaborato un nuovo testo del disegno di legge, ritengo, se i colleghi sono d'accordo, che egli potrebbe senz'altro illustrarci tale nuovo testo.

Poichè non si fanno osservazioni, prego il senatore Boano di illustrare alla Commissione il testo da lui proposto.

**B O A N O**, *relatore alla Commissione*. In sintesi, in sede di Sottocommissione, abbiamo potuto definire, con esattezza, gran parte delle questioni contenute nel disegno di legge e concordare numerose soluzioni, ma abbiamo dovuto lasciare ancora indeterminati alcuni punti per i quali occorre constatare quale sia l'orientamento del Governo al riguardo.

Questo come valutazione generale del tipo di lavoro svolto e del risultato cui esso è approdato nell'ambito della Sottocommissione.

Venendo ai singoli articoli, mi riferirei, ora, solo agli aspetti essenziali delle modifiche proposte, rilevando inoltre solo quelle di carattere preminente, apportate dalla Sottocommissione al testo governativo.

Per quanto riguarda l'articolo 1, la modifica di maggior rilievo concerne i due ultimi commi. Era infatti sembrato, ai componenti della Sottocommissione, che una enunciazione complessiva delle incombenze e facoltà derivanti dall'applicazione delle norme in esame ad entrambi i tipi di Regioni, quelle a statuto ordinario e quelle a statuto speciale, potesse ingenerare equivoci e fosse quindi preferibile formulare dei riferimenti distinti.

Abbiamo quindi sostituito i suddetti due ultimi commi con altri tre, in modo da elencare, come dicevo, con enunciazioni distinte, le incombenze attribuite ai due tipi di Regione, in quanto le loro diversità scaturiscono, a norma della Costituzione, da una diversa dimensione dei poteri inerenti all'agricoltura.

Per quanto riguarda l'articolo 2, nella sua redazione iniziale formulata dal Governo, si riprendevano gli stessi termini usati dalla legge n. 382 sulla delega di ulteriori poteri alle Regioni a statuto ordinario. Di conseguenza, in questo quadro di riferimento il testo governativo dell'articolo usava la dizione « funzioni amministrative », che era indubbiamente limitativa nei confronti delle attribuzioni delle Regioni a statuto speciale.

Pertanto, senza entrare nel merito dell'articolo (che peraltro si riferisce ad una ipo-

tesi che tutti ci auguriamo puramente teorica, cioè al fatto che lo Stato debba eventualmente subentrare a Regioni a statuto ordinario o speciale in caso di accertata inattività da parte loro nel disciplinare con legge ed attuare il regime di aiuti prescritto dalla direttiva) si è ritenuto opportuno modificare l'inizio del comma in modo tale da eliminare le parole « funzioni amministrative », che aveva una portata sensibilmente ristretta e poteva essere comprensibile solo in riferimento alle Regioni a statuto ordinario.

Abbiamo, quindi, usato una formula iniziale neutra, per così dire, cioè tale da riferirsi ad entrambi i tipi di Regione, dal momento che questa ipotesi, che auspichiamo solo teorica, potrebbe comunque verificarsi nell'uno o nell'altro caso.

Quanto all'articolo 3, abbiamo sostituito il secondo comma, il quale sottolineava una esigenza di coordinamento richiamandosi all'articolo 3 della legge n. 153 del 9 maggio 1975, relativa all'applicazione delle direttive strutturali.

Tale articolo è di orientamento generale, addirittura generico nella sua formulazione, e di conseguenza ci è parso necessario enunciare in termini un po' più espliciti detta esigenza di coordinamento; per cui, accogliendo un emendamento che era stato presentato da parte socialista, abbiamo ammesso, lasciando ovviamente un'ampiezza di margine operativo alle Regioni, che queste potranno, se lo vorranno, costituire anche nelle zone non ancora suddivise comunità analoghe a quelle montane oppure consorzi di Comuni i quali siano disciplinati dalle stesse norme della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, per le comunità montane, evidentemente in quanto compatibili.

Abbiamo lasciato tale margine ed adottato quel criterio di duttilità per il fatto che molte Regioni stanno organizzando il loro territorio sulla base dei comprensori, e quindi inserire uno schema come quello delle comunità montane disciplinato dalla stessa legge n. 1102, che ha una sua rilevanza esplicita, poteva forse creare dei problemi e delle difficoltà qualora le Regioni avessero inteso organizzare su basi strutturali e dimensionali diverse il loro territorio.

Ecco il motivo per il quale, nel secondo comma, abbiamo stabilito che le Regioni « potranno » costituire comunità analoghe a quelle montane oppure consorzi di Comuni, per ciascuna zona omogenea, fra i Comuni che vi rientrano in tutto o in parte, anche nelle zone non dichiarate montane.

All'articolo 4 ritorna, più o meno, lo stesso concetto. Tale articolo si richiamava a programmi regionali quali erano indicati dall'articolo 3 della legge n. 153 del 9 maggio 1975. Per ovviare questo carattere di genericità si è preferito, anziché di « programmi regionali di cui all'articolo 3 », parlare più esplicitamente di programmi regionali di sviluppo.

L'articolo 5 è stato sensibilmente modificato: direi anzi che, praticamente, è stato riformulato. Il primo comma accoglie un emendamento socialista, che era stato presentato per evitare la definizione contenuta nel testo governativo, alla quarta riga: « ...che coltivano un fondo in base a titolo legale »; definizione che, riferendosi ad esempio a pratiche di natura amministrativa ancora in corso, era parso potesse essere troppo vincolante. Si è pertanto preferito sostituirla con l'altra « che provino di coltivare un fondo a qualsiasi titolo ».

Abbiamo poi redatto un comma secondo, in cui accenniamo al problema dell'esonero dall'impegno di coltivare il fondo per ulteriori cinque anni, cosa che dalla direttiva comunitaria è considerata pregiudiziale per la concessione dell'indennità integrativa. Infatti il testo della direttiva comunitaria contemplava l'esonero da questo impegno nel caso di forza maggiore e soprattutto in caso di espropriazione o di acquisizione del fondo per motivi di pubblica utilità: noi abbiamo mantenuto questo principio. Abbiamo, altresì, mantenuto per i beneficiari la possibilità di percepire sia la pensione di vecchiaia, che quella di invalidità.

Il testo della direttiva comunitaria ammetteva la possibilità dell'esonero dall'impegno nel caso in cui gli interessati fossero beneficiari dell'indennità di cessazione, contemplata dalla direttiva comunitaria n. 160; tale ipotesi è parsa a noi doversi escludere, dal momento che quando si ha la cessazione dal-

l'attività, e si consegue la relativa indennità, il beneficiario perde totalmente la sua qualifica di imprenditore agricolo; non è il pensionato o l'invalido agricolo che continua a lavorare, lo sappiamo benissimo, il proprio fondo. Di conseguenza, nella formulazione del nostro testo abbiamo tolto questa ipotesi che nella normativa ha carattere facoltativo, lasciando al riguardo un margine di autonomia di decisione a ciascuno Stato membro.

Veniamo quindi al problema dei tre ettari. Abbiamo ripreso la norma comunitaria, in base alla quale l'indennità può essere erogata soltanto se la superficie agricola utilizzata non è inferiore a tre ettari; dopo lungo dibattito, si è predisposta una formulazione che ha trovato il consenso di tutti i componenti la Sottocommissione, salvo riserve del senatore Pistolese che, peraltro, ha convenuto sull'opportunità di esperire questo tentativo, volto ad agevolare la possibilità di ammissione al beneficio anche di titolari di aziende che, a prima vista, non sembrano in possesso del requisito dei tre ettari.

Il problema ci è apparso risolvibile attraverso due formule: la prima, che è indubbiamente la più valida dal punto di vista legale, contempla l'ipotesi che i tre ettari siano raggiunti attraverso la comproprietà e la compartecipazione in proprietà collettive, comunità agrarie o attraverso la possibilità di avvalersi di diritti attivi o di uso civico, se collegati in forma stabile con le aziende.

La seconda ipotesi, avanzata dal Governo nell'ultima parte dell'articolo 5, riguarda il caso di agricoltori associati per i quali sussista — considerata la superficie totale utilizzata, divisa per il numero dei soci — il quoziente di tre ettari *pro capite*. Non è il caso di aggiungere altre indicazioni, perchè è mantenuta la stessa formulazione usata dal Governo nel suo primo titolo.

Per quanto riguarda l'articolo 6, abbiamo mantenuto la struttura del testo governativo introducendo una particolare limitazione col comma sesto in cui, dopo aver riprodotto fedelmente le norme della direttiva comunitaria, si prevede, nel fissare la misura dell'indennità compensativa, secondo il disposto del primo comma dello stesso articolo, che l'indennità unitaria per unità di bestiame

adulto o per ettaro di superficie agricola utilizzata — che sono i due parametri usati dalla Comunità per misurare l'indennità comunitaria, la quale a sua volta può oscillare in una amplissima fascia compresa tra 16 e 52 unità di conto; saranno poi le Regioni a fissare il margine, entro quella fascia — sarà determinata per scaglioni di ampiezza delle imprese (considerando cioè la estensione delle imprese), in modo da elevare al massimo l'indennità per gli imprenditori minori e limitarla per quelli maggiori.

Abbiamo poi posto un limite — peraltro già contenuto nel testo del Governo — per l'importo totale, dicendo cioè che in ogni caso l'indennità *pro-capite* per imprenditore non potrà superare quella concessa nella misura massima applicata dalle Regioni, cioè riferita a 50 UBA, moltiplicate per le unità di conto che saranno scelte dalle Regioni.

A questo proposito siamo rimasti, ieri, un po' incerti, in quanto alcuni hanno preferenza per le 30 UBA, altri per le 40 UBA.

È stato poi soppresso l'ultimo comma, in quanto già inserito nell'articolo 5, più omogeneo per contenuto. L'attuale ultimo comma dell'articolo 6, invece, fa riferimento al criterio della pubblicità per quel che concerne le misure dell'indennità compensativa; cioè le Regioni, nel definire le condizioni di ammissibilità e le misure dell'indennità compensativa, stabiliranno anche i modi per dare in ogni Comune pubblicità agli elenchi dei concessionari dell'indennità, con l'indicazione dell'ammontare di essa per ciascun beneficiario.

All'articolo 8 abbiamo soppresso il criterio del reddito globale da lavoro in agricoltura risultante dalla propria posizione fiscale, in quanto questo concetto ci è parso non riflettente la reale situazione in agricoltura, come già rilevato durante la discussione della legge n. 153 del 1975.

Abbiamo soppresso anche il secondo comma (che ammetteva la possibilità di essere considerati imprenditori a titolo principale qualora si dedicasse all'attività agricola almeno un terzo del tempo di lavoro, e un terzo del reddito di lavoro complessivo) appunto perchè contrario alla norma comunitaria, come la stessa Comunità aveva fatto rilevare al Governo.

L'articolo 9 ha avuto, da parte dei rappresentanti del Ministero, una diversa formulazione per quel che concerne il secondo comma, testo sul quale abbiamo tutti concordato in quanto la precedente formulazione poteva ingenerare un equivoco relativamente al fatto che l'indennità compensativa, che qui si dice può essere computata ai fini della constatazione se l'azienda ha un reddito sufficiente per vedersi approvato un piano di sviluppo, la dobbiamo considerare come apporata in fase conclusiva di attuazione del piano e non in fase iniziale. È un particolare tecnico di palese evidenza.

Alla lettera a) dell'articolo 10 abbiamo inserito — su richiesta del senatore Zanon — l'inciso « ivi comprese le zone classificate montane », dizione contenuta nella legge numero 153, del 1975, qui richiamata, giacchè era assurdo omettere tale precisazione in un disegno di legge specifico della montagna.

Il penultimo comma dello stesso articolo è stato modificato nel senso di eliminare quella successione di cifre che possiamo leggere nel testo governativo; così facendo abbiamo semplicemente ripristinato la formulazione della direttiva comunitaria, che era stata di base nell'elaborazione della citata legge n. 153, abbiamo cioè sostituito la quantificazione in lire — a quota 625 — con le unità di conto. Ricorderete che questo argomento è stato dibattuto più volte ed io stesso, come relatore delle tre direttive strutturali, avevo sollevato il problema e rilevato l'opportunità di ripristinare l'indicazione in unità di conto, perchè essendo questa neutra, non espressa in una cifra determinata, poteva consentire variazioni in crescita della corrispondenza dei contributi, che riflettessero il progressivo aggiornamento del valore in sede comunitaria dell'unità di conto. Allora questa tesi non venne accolta; adesso il Ministero stesso se ne è fatto promotore con una serie di emendamenti.

Questo non soltanto per il richiamo contenuto nella direttiva, ma per tutti gli articoli della legge n. 153 del 9 maggio 1975, dove sono cifre quantificate in lire italiane a 625, anzichè in unità di conto. Abbiamo quindi ripristinato ovunque l'unità di conto.

Visto che si tratta di un articolo abbastanza lungo, in quanto riprende tutti i punti

9<sup>a</sup> COMMISSIONE

79° RESOCONTO STEN. (28 aprile 1976)

della legge n. 153, i quali avevano la quantificazione a 625 lire, sarà opportuno inserire, dopo l'articolo 10, un articolo 10-*bis* del suddetto contenuto.

Abbiamo, poi, l'articolo 14, dove, a proposito dell'indennità compensativa, avevo aggiunto una maggiorazione del 10 per cento in relazione a quella determinata con l'intervento da parte della Comunità. C'è anche un emendamento marginale suggerito dall'Unione nazionale comuni montani, che enuncerò successivamente in quanto non sposta i termini del problema dal punto di vista finanziario.

Resta ancora l'articolo 16, il quale riflette un'istanza che era stata espressa pressochè da tutti, cioè quella che le Regioni possano, all'occorrenza, apportare variazioni alla devoluzione degli interventi nell'ambito della quota loro assegnata e delle finalità indicate dalla presente legge. Questo, a mio giudizio, per una fondatissima ragione, in quanto siamo di fronte a quattro diversi tipi di intervento che le Regioni possono applicare.

E parso quindi opportuno prevedere questa facoltà di devoluzione alternativa, quando si dia il caso di Regioni che — per loro esigenze particolari, per caratteristiche strutturali della loro economia, specialmente di quella agricola — vogliano accentuare il loro impegno su uno o due dei quattro tipi di provvedimento considerati dalla direttiva comunitaria, dato che questa consente proprio tale modulazione di interventi e la concentrazione, quindi, dei fondi disponibili su un tipo solo di essi. A me ciò è parso necessario, anche per evitare il determinarsi di residui passivi.

Questi, a grandi linee, i punti che sono stati definiti. Restano alcuni problemi: quello finanziario, quello avanzato da parte comunista per quanto concerne l'entità dell'interesse a carico dei beneficiari, che viene qui indicato nel suo livello inferiore affermandosi che l'onere a carico del beneficiario non può essere inferiore al 2 per cento, mentre dal Gruppo comunista era stato presentato al riguardo un emendamento nel quale si chiedeva anche l'introduzione di un margine superiore invalicabile all'onere ricadente sul beneficiario. Ciò per le note situazioni attua-

li caratterizzanti l'erogazione del credito agrario, a seguito dell'impennata dei tassi d'interesse passivo.

È un grosso problema. Io, nel testo modificato, non l'ho contemplato per due ragioni. In primo luogo, in quanto comporterebbe un maggiore onere finanziario, per il quale dovremmo richiedere il parere della 5<sup>a</sup> Commissione; ma, soprattutto, mi aveva ieri persuaso in questo senso il senatore Rossi Doria, proprio per la difficoltà di instaurare questo tetto massimo, anche dal punto di vista di una definizione formale. Comunque, come orientamento generale favorevole alla considerazione del problema, avevo indicato anche un tetto massimo, entro un determinato livello, che da parte dei colleghi comunisti è stato ritenuto eccessivo.

È quindi per questa ragione di merito, oltre che per la suddetta ragione di fondo relativa alla difficoltà di definizione del concetto, sottolineata dal senatore Rossi Doria, che non ho contemplato questo aspetto nel testo sottopostovi, pur dichiarandomi favorevole alla presa in considerazione del grosso problema determinatosi nella gestione del credito agrario, cui alludevo dianzi.

Sui problemi finanziari non abbiamo neanche iniziato la discussione proprio perchè, mancando in quella sede, come interlocutore, il Governo, non c'era modo di giungere tra noi ad alcuna conclusione. D'altronde non posso non considerare che la possibilità di approvare — come sembra essere nell'animo di molti —, ancora in queste ultimissime ore di vita dell'attuale legislatura, il provvedimento, verrebbe ad essere totalmente preclusa qualora dovessimo richiedere un nuovo parere alla 5<sup>a</sup> Commissione.

Sono pertanto costretto anche in questo caso, pur essendo egualmente favorevole ad un aumento degli stanziamenti, a evidenziare l'esistenza di quest'altra difficoltà, in merito alla quale sarà comunque la Commissione a decidere.

Con ciò ho esaurito l'illustrazione, per grandi linee, del testo predisposto dalla Sottocommissione.

**P R E S I D E N T E .** Dichiaro aperta la discussione generale.

9<sup>a</sup> COMMISSIONE

79° RESOCONTO STEN. (28 aprile 1976)

Vorrei rilevare che il relatore ha riferito in modo esatto e particolareggiato su quanto è stato fatto dalla Sottocommissione, illustrando articolo per articolo il nuovo testo e dando ragione di quelle integrazioni, di carattere non solo tecnico, che hanno incontrato il consenso della Sottocommissione e delle quali prego la Commissione di prendere atto.

Rimane il problema generale di carattere finanziario, per cui mi devo rivolgere al rappresentante del Governo. Ma, ove la pregiudiziale esistesse nei termini che sono stati indicati, è chiaro che non potremmo assolvere agli impegni che abbiamo assunto in relazione all'approvazione del provvedimento.

Potremmo quindi passare ad esaminare gli articoli, accantonando eventualmente quelli per i quali gli emendamenti non fossero ancora pronti.

Poichè nessuno domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

**LOBIANCO**, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Vorrei sottolineare quanto affermava il relatore in merito ad una serie di emendamenti relativi alla legge n. 153 del 1975, tendenti a mutare in unità di conto gli stanziamenti previsti in lire.

**PRESIDENTE**. Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

#### Art. 1.

La presente legge, in applicazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 75/268/CEE del 28 aprile 1975, istituisce un regime di aiuti allo scopo di preservare l'attività agricola necessaria per il mantenimento di un livello minimo di popolazione e per la conservazione dell'ambiente naturale e delle sue risorse nelle zone montane ed in talune zone svantaggiate, comprese nell'elenco comunitario allegato alla direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 75/273/CEE del 28 aprile 1975.

Il regime di aiuti previsto dalla presente legge comprende le seguenti misure:

a) concessione a favore degli imprenditori agricoli di una indennità compensativa annua determinata entro i limiti ed alle condizioni stabiliti nei successivi articoli 5 e 6;

b) concessione delle provvidenze previste dal titolo III della legge 9 maggio 1975, n. 153, agli imprenditori agricoli che presentano il piano di sviluppo di cui all'articolo 14 della stessa legge a condizioni di maggior favore secondo quanto stabilito al successivo articolo 10;

c) concessione di aiuti agli investimenti collettivi per la produzione foraggera, per la sistemazione e l'attrezzatura di pascoli e alpeggi sfruttati in comune, nonchè per la produzione zootecnica, alle condizioni di cui al successivo articolo 11;

d) concessione di aiuti agli investimenti in aziende che non siano in grado di raggiungere il reddito comparabile di lavoro alle condizioni di cui al successivo articolo 12.

Le Regioni a statuto ordinario ai sensi degli articoli 117 e 118 della Costituzione e le Regioni a statuto speciale, ivi comprese le provincie autonome di Trento e Bolzano, a norma dei rispettivi statuti, disciplinano entro sei mesi con proprie leggi ed attuano il regime di aiuti previsto dalla presente legge, in conformità alle norme della stessa e con l'osservanza di quanto previsto ai commi 2, 4 e 5 dell'articolo 2 della legge 9 maggio 1975, n. 153.

Si applicano, inoltre, in quanto compatibili, le norme di cui agli articoli 5, 28 e 62 della predetta legge.

Il relatore, a nome della Sottocommissione, ha presentato il seguente emendamento sostitutivo dell'intero articolo 1:

« La presente legge, in applicazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 75/268/CEE del 28 aprile 1975, istituisce un regime di aiuti allo scopo di preservare e incrementare l'attività agricola necessaria per il mantenimento di un livello adeguato di popolazione e per la conservazione dell'ambiente naturale e delle sue ri-

9<sup>a</sup> COMMISSIONE

79° RESOCONTO STEN. (28 aprile 1976)

sorse nelle zone montane ed in talune zone svantaggiate, comprese nell'elenco comunitario allegato alla direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 75/273/CEE del 28 aprile 1975.

Il regime di aiuti previsto dalla presente legge comprende le seguenti misure:

a) concessione a favore degli imprenditori agricoli di una indennità compensativa annua per la durata di cinque anni determinata entro i limiti ed alle condizioni stabiliti nei successivi articoli 5 e 6;

b) concessione delle provvidenze previste dal titolo terzo della legge 9 maggio 1975, n. 153, agli imprenditori agricoli che presentano il piano di sviluppo di cui all'articolo 14 della stessa legge a condizioni di maggior favore secondo quanto stabilito al successivo articolo 10;

c) concessione di aiuti agli investimenti collettivi per la produzione foraggera, per la sistemazione e l'attrezzatura di pascoli e alpeggi sfruttati in comune, nonché per la produzione zootecnica, alle condizioni di cui al successivo articolo 11;

d) concessione di aiuti agli investimenti in aziende che non siano in grado di raggiungere il reddito comparabile di lavoro alle condizioni di cui al successivo articolo 12.

Le Regioni a statuto ordinario, ai sensi degli articoli 117 e 118 della Costituzione, disciplinano entro sei mesi con proprie leggi e pongono in atto il regime di aiuti previsto dalla presente legge in conformità alle norme della stessa.

Le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono, ai sensi dell'articolo 116 della Costituzione, a norma dei rispettivi statuti speciali nonché a norma della direttiva comunitaria n. 75/268/CEE del 28 aprile 1975.

Si applicano inoltre, in quanto compatibili, le norme di cui al quarto, quinto e sesto comma dell'articolo 2, nonché gli articoli 5, 28 e 62 della legge 9 maggio 1975, n. 153 ».

**LOBIANCO**, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Faccio presente l'opportunità di inserire un comma

aggiuntivo dopo l'ultimo dell'articolo 1, cioè il seguente: « Per le Regioni a statuto ordinario si considerano fondamentali i principi contenuti negli articoli 3, 4, 5, 6 e 8 della presente legge », così riportando lo schema che abbiamo seguito nelle altre tre direttive comunitarie.

**DEL PACE**. È l'emendamento che avevamo proposto noi.

**BOANO**, *relatore alla Commissione*. Se per il Governo va bene, io non ho nulla in contrario.

**PISTOLESE**. Bisogna far riferimento, allora, anche all'articolo 10.

**BUCCINI**. I principi fondamentali in genere valgono solo per quanto riguarda le Regioni a statuto speciale; fare la precisazione suggerita dal Governo mi pare quindi pleonastico, perchè tutta la legge vale per le Regioni a statuto ordinario: per le Regioni a statuto speciale, che hanno autonomia legislativa, lo Stato può emettere dei principi fondamentali ai quali la politica agraria deve conformarsi. Non mi sembra che qui sia opportuno fare una simile distinzione tra norme fondamentali e non fondamentali.

**LOBIANCO**, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Lei ricorderà, comunque, che quando abbiamo approvato le tre direttive comunitarie abbiamo discusso a lungo su tale questione.

**DEL PACE**. Nel nostro emendamento avevamo parlato di principi generali e non fondamentali, perciò era chiaro che dovessimo anche dire quali fossero i principi fondamentali; ma dal momento che nel testo proposto dal relatore troviamo un comma che recita: « Le Regioni a statuto ordinario, ai sensi degli articoli 117 e 118 della Costituzione, disciplinano entro sei mesi con proprie leggi e pongono in atto il regime di aiuti previsto dalla presente legge in conformità alle norme della stessa », non

9<sup>a</sup> COMMISSIONE

79° RESOCONTO STEN. (28 aprile 1976)

credo che sia più necessario quanto proposto dal Governo.

Cioè, l'emendamento del Governo avrebbe senso se nel testo del relatore, anziché « ... in conformità alle norme della stessa » si dicesse: « ... in conformità alle norme fondamentali della presente legge ».

LOBIANCO, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Quando abbiamo approvato l'articolo 2 della legge n. 153, alcuni esperti costituzionalisti, interpellati appositamente, insistettero su questa formulazione.

BUCCINI. Il terzo comma dell'articolo 2 citato dal Sottosegretario, è in stretta relazione col secondo comma che parla di Regioni a statuto speciale.

DEL PACE. In definitiva conviene lasciare il testo proposto dal relatore.

PISTOLESE. Io invece ritengo che una precisazione sia necessaria; non dobbiamo dire che le Regioni « disciplinano entro sei mesi con proprie leggi ». In altre parole noi approviamo una legge-quadro e sappiamo che fra sei mesi le Regioni approveranno delle norme che non sono di attuazione, ma « disciplinano »; bisogna quindi dire, con riferimento alla legge n. 153 del 1975, quali sono i principi inderogabili che le Regioni devono applicare *sic et simpliciter* e quali sono le altre norme per le quali esiste tutto il potere discrezionale delle Regioni stesse.

Pertanto ritengo che l'emendamento governativo sia essenziale: soprattutto dopo la legge del 1975, che ha disposto che tutte le direttive comunitarie devono contenere i principi inderogabili, che possono essere modificati dalle Regioni. D'altronde non ci sarebbe motivo alcuno di approvare una legge quadro, se lasciassimo piena discrezionalità alle Regioni di fare quello che vogliono.

ARTIOLI. In sede di Sottocommissione abbiamo discusso a lungo su questo punto e alla fine, dopo aver anche predispo-

sto un emendamento, ci siamo convinti a rinunciare per non appesantire il testo del Governo.

LOBIANCO, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Non si tratta di una questione di principio, ma di dubbi che sorgono per una certa esperienza che stiamo facendo. Nell'esame che il Governo compie delle leggi delle Regioni, capita di peccare per eccesso o per difetto nel valutare laddove le leggi regionali abbiano o meno rispettato i principi fondamentali.

ARTIOLI. Anche io sono del parere di lasciare il testo così come è.

BUCCINI. Io desidero soltanto chiarire che trattandosi di una legge-quadro, che è destinata soltanto alle Regioni a statuto ordinario, è evidente che per principio generale le Regioni a statuto ordinario devono osservare il principio del regime di aiuti. Questo principio lo abbiamo compreso nell'emendamento all'articolo 1, al terzultimo comma, laddove si dice: « Le Regioni a statuto ordinario, ai sensi degli articoli 117 e 118 della Costituzione, disciplinano entro sei mesi con proprie leggi e pongono in atto il regime di aiuti previsto dalla presente legge, in conformità alle norme della stessa ».

A questo punto non capisco l'osservazione del collega Pistolese, che vorrebbe, di questa legge-quadro, rendere alcune norme essenzialmente cogenti ed altre no. Perché nel momento in cui si volesse affermare questo principio giuridico, che per le Regioni soltanto alcune norme sono cogenti, ed altre no, si verrebbe a creare una pericolosa discriminazione tra le norme stesse.

Altra cosa è per le Regioni a statuto speciale, che hanno competenza primaria sulla materia, per cui lo Stato può, a seguito dei principi generali di riforma, stabilire alcune norme di carattere fondamentale che servano per le Regioni a statuto speciale. La competenza poi resta alle Regioni.

PISTOLESE. Questo potrebbe valere se la norma fosse riferita a tutti e due



9<sup>a</sup> COMMISSIONE

79° RESOCONTO STEN. (28 aprile 1976)

i casi. Ma noi facciamo due ipotesi: « disciplinano con proprie leggi », e poi « pongono in atto il regime di aiuti previsto dalla presente legge in conformità ... ». Dovremmo allora invertire: mettere, cioè, « in conformità alle norme della stessa » prima di « disciplinano entro sei mesi ».

**PRESIDENTE.** Il riferimento è a tutte e due le ipotesi: questo mi pare chiaro.

**ZANON.** Sarò stringatissimo. Mi associo alla tesi che questo articolo limita le Regioni sulle norme contenute in questa legge-quadro, e sono d'accordo che non possiamo distinguere norme essenziali e no. In altre occasioni ho insistito che non si mettono dei dettami che non sono applicabili a tutte le Regioni, nelle leggi-quadro. Ma qui non ce ne sono, e noi abbiamo stabilito che tutte queste norme siano vincolanti per le Regioni a statuto ordinario.

Potrei appoggiare invece la proposta del collega Pistolese tendente ad invertire l'ordine delle parole, in modo che sia chiarissimo che la norma si riferisce sia alla disciplina, sia alla applicazione.

**PRESIDENTE.** Su questo starei tranquillo.

**BOANO, relatore alla Commissione.** Vorrei innanzitutto illustrare brevemente il problema nel suo contenuto. Pre-scindiamo dal problema di natura generale, e guardiamo i singoli articoli. Quelli citati dall'emendamento del Governo sono fondamentali. Abbiamo l'articolo 7 che è l'introduzione, però egualmente fondamentale; l'articolo 8 che indica che gli imprenditori devono dedicare il 50 per cento del proprio tempo di lavoro complessivo all'attività agricola, ricavandone almeno la metà del proprio reddito globale di lavoro. E a questo proposito abbiamo delle Regioni che tendono ad essere ulteriormente più rigorose nella verifica della percentuale di reddito di lavoro dei campi. Faccio il caso della Regione Piemonte, che ha adottato addirittura l'85 per cento.

Quindi se qui vogliamo, secondo l'indirizzo che è stato anche ieri sottolineato, fissare secondo la norma comunitaria il 50 per cento in certe Regioni, o a correzione di norme regionali, dobbiamo considerare anche indispensabile e fondamentale l'articolo 8.

Lo stesso dicasi per l'articolo 9, che fissa la durata del piano, che non può essere superiore ai nove anni. E lo stesso per l'articolo 10. Abbiamo poi gli articoli 11, 12 e 13, dove la facoltà è già implicita nella dizione, perchè è scritto « possono », e quindi non c'è nessun obbligo. Dunque, questi articoli si escludono di per sé perchè sono facoltativi; gli altri sarebbero da includere se vogliamo indicare i fondamentali. Restano solo quelli finanziari. La materia del contendere si riduce a ben poco, se vogliamo accogliere l'emendamento del Governo. Dobbiamo solo aggiungere gli articoli 8, 9 e 10.

**PRESIDENTE.** Le dichiarazioni ultime del relatore hanno portato ulteriori chiarimenti. Non è più problema di spostare parole, perchè mi pare implicito che le preoccupazioni sono in qualche maniera superabili.

Nella seconda parte dell'articolo 1 è scritto: « Le Regioni a statuto ordinario ... disciplinano ... e pongono in atto ... ». Quella « e » è una congiunzione che però stabilisce, dà attuazione all'ultimo comma.

**BOANO, relatore alla Commissione.** La dizione governativa dice solamente « e attuano », senza porre termini. Qui era stato fatto rilevare che sei mesi sono un termine vincolante. Artioli proponeva di abolire questo termine. A mio parere questi sei mesi rappresentano uno stimolo, non sono un termine jugulatorio. Io avevo eliminato l'« attuano » mettendo « pongono in atto ».

**PRESIDENTE.** Vorrei fare una proposta. Si potrebbe adottare questa formulazione: « ... disciplinano entro sei mesi con proprie leggi, ponendo in atto il regime, eccetera ». Così non ci sarebbero più dubbi.

Non c'è nessun dubbio nè per una ragione nè per l'altra. Anzichè « e pongono », il « ponendo » sintetizza meglio e non lascia certo dubbi.

ZANON. Mettiamo a verbale che la espressione si riferisce a tutte e due le cose. Ciò non ci salva per niente, perchè la frase cambia significato a seconda dell'accento che le si dà.

PRESIDENTE. Il Governo non insiste sul suo emendamento. Se la mia proposta può essere valida perchè risolve ogni dubbio (cioè « ponendo in atto » invece che « e pongono »), la sottopongo alla attenzione dei colleghi.

BOANO, *relatore alla Commissione*. Dovrebbe essere: « disciplinano entro sei mesi con proprie leggi, ponendolo in atto ... ».

PRESIDENTE. Così verrebbe male sintatticamente. Allora forse è preferibile tornare alla modifica originaria. La modifica allora è « e pongono », come proposto nel testo della Sottocommissione.

Metto allora ai voti l'emendamento sostitutivo dell'articolo 1, proposto dalla Sottocommissione.

(È approvato).

#### Art. 2.

In caso di accertata inattività degli organi regionali nello svolgimento delle funzioni amministrative in attuazione della direttiva n. 75/268/CEE che comporti inadempimento agli obblighi comunitari, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, previo parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali, sentita la Regione interessata, ha facoltà di prescrivere un congruo termine alla Regione per provvedere e di adottare, trascorso inutilmente il termine predetto, i provvedimenti relativi in sostituzione dell'Amministrazione regionale, proponendo ove occorra le opportune variazioni di bilancio.

BOANO, *relatore alla Commissione*. Il testo dell'articolo 2, emendato ed elaborato dalla Sottocommissione, è il seguente:

« Qualora risulti una accertata inattività da parte degli organi regionali nel disciplinare con legge e nell'attuare il regime di aiuti prescritto dalla direttiva n. 75/268/CEE, al punto da comportare inadempimento agli obblighi comunitari, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, previo parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali, sentita la Regione interessata, ha facoltà di prescrivere un congruo termine alla Regione per provvedere e di adottare, trascorso inutilmente il termine predetto, i provvedimenti relativi in sostituzione della Amministrazione regionale, proponendo ove occorra le opportune variazioni di bilancio ».

Abbiamo modificato l'introduzione del comma per renderlo neutro, in modo che non risultasse unicamente il ristretto ambito di competenza delle Regioni a statuto ordinario, come sembrava per l'accento alle funzioni amministrative contenuto nel testo del Governo. Penso si possa essere favorevoli a questa modifica.

LOBIANCO, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo dell'articolo 2, proposto dalla Sottocommissione.

(È approvato).

#### Art. 3.

Nelle zone che ricadono nei territori classificati montani, ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, l'applicazione delle misure previste dal predetto regime di aiuti deve armonizzarsi con gli obiettivi fissati nei piani di sviluppo socio-economico delle comunità montane di cui agli articoli 2, 5 e 7 della citata legge e alle relative leggi regionali di applicazione, fatto salvo quanto di-

9<sup>a</sup> COMMISSIONE

79° RESOCONTO STEN. (28 aprile 1976)

sposto dall'articolo 19 della predetta legge n. 1102.

Nelle zone che non ricadono nei territori classificati montani ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, per la concessione delle provvidenze previste dalla presente legge si osservano le disposizioni contenute nell'articolo 3 della legge 9 maggio 1975, n. 153.

**BOANO**, *relatore alla Commissione*.  
Il testo dell'articolo 3 proposto dalla Sottocommissione è il seguente:

« Nelle zone che ricadono nei territori classificati montani, ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, l'applicazione delle misure previste dal predetto regime di aiuti deve armonizzarsi con gli obiettivi fissati nei piani di sviluppo socio-economico delle comunità montane di cui agli articoli 2, 5 e 7 della citata legge e alle relative leggi regionali di applicazione, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 19 della predetta legge n. 1102.

Nelle zone contemplate dalla presente legge, che non ricadono nei territori classificati montani ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, le Regioni, in base a propria legge, potranno costituire per ciascuna zona omogenea, fra i comuni che vi rientrano in tutto o in parte, comunità analoghe alle comunità montane, oppure consorzi di comuni regolati, in quanto compatibili, dalle stesse norme contenute negli articoli 4 e seguenti della predetta legge ».

Su questo articolo c'è da dire questo: il primo comma rimane uguale; per il secondo comma devo fare una premessa.

La fascia più vasta di intervento della legge è quella costituita dalle zone montane tipiche. In più si aggiungono due altri tipi di zone, cioè quelle svantaggiate, minacciate di spopolamento, e quelle aventi *handicaps* specifici, come ad esempio il Polesine; zone indicate nella direttiva nei commi tre, quattro e cinque dell'articolo 3.

Le zone contemplate dal terzo comma della direttiva n. 75/268/CEE, cioè quelle montane, hanno già una normativa; le altre, per lo più le seconde zone minacciate di spopo-

lamento sempre appenniniche, a ridosso della fascia centrale, non sono oggi inserite in comunità montane, e tantomeno lo sono il Polesine o l'Isola d'Elba, che fanno parte della terza categoria.

Si è fatta anche qui presente l'opportunità di operare in un contesto territoriale più ampio, e, di conseguenza, si è introdotto questo emendamento, il quale consentirebbe di costituire anche nella seconda e nella terza zona comunità analoghe per approssimazione.

**PRESIDENTE**. L'unico interrogativo che mi sono posto riguarda un problema di dizione. Il termine « comunità montane » è esatto? Dico questo perchè le comunità citate prima hanno una loro regolamentazione istituzionale, mentre l'espressione suddetta mi sembra troppo generica.

**BOANO**, *relatore alla Commissione*.  
Semmai è troppo specifica.

**PRESIDENTE**. È l'espressione « comunità analoghe » che è generica e specifica allo stesso tempo. Comunque sottopongo il problema ai colleghi.

**MAZZOLI**. Si potrebbe usare la parola « comprensori ».

**PRESIDENTE**. Infatti, parlando di « comunità », si può dar luogo alla ricerca di una particolare configurazione di carattere giuridico.

**ARTIOLI**. Io ho posto più volte la questione e chiedo scusa se debbo manifestare, non dico un ripensamento, ma una nuova opinione alla luce di valutazioni complessive.

A mio avviso, cioè, l'aggiunta può complicare ancora di più la situazione, perchè intanto abbiamo visto trattarsi di zone molto marginali rispetto a quelle tradizionali; in secondo luogo le Regioni non è che possano costituire, anche volendolo, nuovi comprensori, poichè questi si autocostruiscono così come si autocostruiscono i consorzi.

Il fatto, poi, di creare un'analogia con le comunità montane non mi sembra attuabile, trattandosi di territori piuttosto modesti come estensione.

Quindi, tutto sommato, lo spirito della norma dovrebbe essere quello di un'analogia con le comunità montane, ma senza dare una investitura giuridica a tale impostazione; per cui, sotto un certo profilo, poiché l'ultimo capoverso del testo governativo non affronta tale problema ma richiama invece le altre tre direttive, bisognerebbe vedere come includere il resto lasciando vivo quel principio. Altrimenti, ripeto, creeremmo confusione.

Io ho riflettuto parecchio e sono giunto a questa conclusione, per cui se riuscissimo ad uniformarci allo spirito della legge numero 153 ed allo spirito della legge n. 1102, potrei anche capire la modifica; ma così proprio non mi convince.

**ROSSI DORIA.** Guardiamo la realtà. Io ho accettato la modifica e mi è parso opportuno stabilire il « potranno » in quanto ci troviamo di fronte a situazioni molto varie, per quanto riguarda i territori in questione. Però non dimentichiamo che abbiamo considerato oltre due milioni di ettari, nelle zone sottosviluppate, le quali sono prevalentemente in Sardegna e nell'Italia meridionale, dove praticamente non funziona alcun organo di pianificazione e di coordinamento. Esiste quindi il rischio reale che, per l'attuazione di una normativa così precisa quale quella contenuta nelle direttive a proposito dell'indennità compensativa, della qualificazione, del gruppo e così via, manchi un organo competente; per cui dare la facoltà alle Regioni di farsi promotrici della costituzione di consorzi di comuni con funzioni analoghe a quelle delle comunità montane e corrispondenti allo spirito di queste, che elaborano il piano zonale e così via, mi sembra potrebbe servire a mettere ordine in zone in cui, altrimenti, le nuove norme non sarebbero applicabili.

È evidente che, ad esempio, nelle condizioni in cui si trovano le Isole siciliane, può darsi non abbia senso costituire i suddetti

consorzi. La Penisola sorrentina, invece, ha la comunità montana e quindi il problema non si pone; anzi non si capisce per quale motivo sia stata inserita come gruppo a parte. Il problema riguarda il Polesine, dove esistono consorzi di bonifica; ma la Regione potrà eventualmente provvedere ad una diversa organizzazione. Però, come dicevo, pensiamo sostanzialmente alla Sardegna, alla Sicilia ed a tutta l'Italia meridionale, che è stata inclusa nelle zone collinari e dove, viceversa, non esistono forme del genere mentre ve ne sarebbe la necessità.

Riterrei quindi opportuna una formulazione leggermente diversa, in modo da evitare di parlare di costituzione e parlare invece di promozione. Si potrebbe cioè dire che le Regioni potranno promuovere, per ciascuna zona omogenea, tra i Comuni che vi rientrano, consorzi o organizzazioni con funzioni analoghe a quelle regolate dalla legge per le comunità montane.

**MAZZOLI.** Condivido il pensiero del senatore Rossi Doria e le preoccupazioni del senatore Artioli.

In questi ultimi anni le Regioni hanno individuato e definito la figura del comprensorio, dato che parecchie di esse hanno dato contenuto a questo nuovo ente in una nuova veste giuridica, analoga a quella delle comunità montane, senza peraltro confondere i due concetti; lasciando cioè le comunità stesse come organismi caratteristici della montagna ed attribuendo al comprensorio le funzioni di programmazione e di coordinamento della attività degli enti locali compresi nel territorio.

Mi pare, quindi, che siamo in presenza oggi dell'opportunità di individuare il concetto di comprensorio, già largamente acquisito dalle Regioni, analogo, anche se non ripete al cento per cento il contenuto e le finalità della comunità montana; per cui mi pare che le osservazioni che sono state fatte possono essere accolte. Il testo dovrebbe essere così modificato: « comprensori, oppure consorzi di comuni regolati, in quanto compatibili ».

9<sup>a</sup> COMMISSIONE

79° RESOCONTO STEN. (28 aprile 1976)

**ARTIOLI**. Allora potremmo adottare il seguente testo: « ... le Regioni potranno promuovere fra i comuni che vi rientrano in tutto o in parte, organismi che operano in analogia alle comunità montane... ».

**ROSSI DORIA**. Accetto questa formulazione.

**MAZZOLI**. I comprensori vengono istituiti con legge regionale.

**DEL PACE**. La ripartizione territoriale viene fatta per legge regionale, ma sono poi i Comuni che procedono nella propria iniziativa.

**MAZZOLI**. La Lombardia ha varato una legge del genere e mi pare che l'Emilia-Romagna abbia seguito questa impostazione; cioè si sono individuati dei comprensori che hanno le stesse caratteristiche delle comunità montane, senza attribuire loro la denominazione di comunità, con poteri di programmazione e di coordinamento delle attività ricadenti in quei territori. Ciò è stato fatto con legge perchè rientra nella competenza diretta della Regione. Quindi penso che la formulazione « in base a propria legge » possa essere accettata.

**BUCCHINI**. Il testo potrebbe essere il seguente: « Le Regioni, in base a propria legge, potranno costituire comprensori e promuovere consorzi di comuni regolati, in quanto compatibili, dalle stesse norme contenute negli articoli 4 e seguenti della predetta legge ».

**ROSSI DORIA**. Così va benissimo.

**PRESIDENTE**. L'inciso « in base a propria legge » è implicito: se ne potrebbe fare a meno.

**BUCCHINI**. Si tratta di un atto amministrativo: ci vuole una legge

**ZANON**. È pleonastico, ma si può dire: non nuoce.

**PRESIDENTE**. Metto ai voti il sub-emendamento all'ultimo comma dell'emendamento sostitutivo proposto dalla Sottocommissione, del seguente tenore: « Nelle zone contemplate dalla presente legge, che non ricadono nei territori classificati montani ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, le Regioni, in base a propria legge, potranno costituire comprensori e promuovere consorzi di comuni, regolati, in quanto compatibili, dalle stesse norme contenute negli articoli 4 e seguenti della predetta legge ».

*(È approvato).*

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo dell'articolo 3, quale risulta con la modifica precedentemente approvata.

*(È approvato).*

#### Art. 4.

Qualora le zone di cui al precedente articolo 1 non siano dotate di infrastrutture sufficienti, in particolare di vie di accesso alle aziende, di elettricità e di acqua potabile e, per le zone a vocazione turistica, di depuratore delle acque, la loro realizzazione dovrà essere prevista nei programmi di stralcio di cui alla legge 3 dicembre 1971, n. 1102, ovvero nei programmi regionali di cui all'articolo 3 della legge 9 maggio 1975, n. 153, che dovranno tenere anche conto di quanto disposto dall'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), del Regolamento n. 724/75 del Consiglio delle Comunità europee del 18 marzo 1975.

Annualmente le Regioni trasmetteranno al Ministero dell'agricoltura e delle foreste una *relazione indicante le opere attuate ai sensi e per le finalità di cui al precedente comma, nonchè gli impegni finanziari assunti per ogni zona interessata.*

La Sottocommissione propone, per il primo comma, il seguente testo:

« Qualora le zone di cui al precedente articolo 1 non siano dotate di infrastrutture sufficienti, in particolare di vie di accesso alle aziende, di elettricità e di acqua potabile e, per le zone a vocazione turistica, di depura-

tore delle acque, la loro realizzazione dovrà essere prevista nei programmi di stralcio di cui alla legge 3 dicembre 1971, n. 1102, ovvero nei programmi regionali di sviluppo, che dovranno tenere anche conto di quanto disposto dall'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), del Regolamento n. 724/75 del Consiglio delle Comunità europee del 18 marzo 1975 ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti tale emendamento sostitutivo del primo comma dell'articolo 4.

*(È approvato).*

Metto ai voti l'articolo 4, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

*(È approvato).*

#### Art. 5.

Ai proprietari conduttori diretti, agli affittuari, ai coloni, ai mezzadri, ai compartecipanti ed in genere agli imprenditori agricoli che coltivano un fondo in base a titolo legale e che si impegnano a proseguire la coltivazione per almeno un quinquennio secondo gli obiettivi indicati nel precedente articolo 1 è concessa una indennità compensativa intesa ad alleviare gli svantaggi naturali permanenti nelle zone di cui al medesimo articolo 1.

L'indennità compensativa può essere erogata solo se la superficie coltivata dai soggetti di cui al comma precedente non è inferiore ai tre ettari. Nel caso di forme associate di gestione, il predetto limite minimo di tre ettari deve risultare dal rapporto tra la superficie agricola coltivata ed il numero dei soci che prestino anche attività lavorativa nell'azienda.

La Sottocommissione propone il seguente nuovo testo dell'articolo 5:

« Una indennità compensativa annua, intesa ad alleviare gli svantaggi naturali permanenti nelle zone di cui all'articolo 1, è concessa agli imprenditori agricoli, singoli o associati, che provino di coltivare un fondo

a qualsiasi titolo (come proprietari, conduttori diretti, affittuari, coloni, mezzadri, compartecipanti), purchè si impegnino a proseguire la coltivazione per almeno un quinquennio, secondo gli obiettivi indicati nel medesimo articolo 1.

Gli imprenditori sono esonerati da tale impegno qualora percepiscano una pensione di invalidità e vecchiaia, oppure in caso di forza maggiore e in caso di espropriazione o di acquisizione per motivi di pubblica utilità.

L'indennità compensativa può essere erogata solo se la superficie agricola utilizzata dai soggetti di cui al primo comma del presente articolo non è inferiore ai tre ettari.

Nella verifica di tale condizione, le Regioni terranno conto delle caratteristiche socio-economiche delle diverse zone e, in particolare, delle quote di comproprietà, delle partecipazioni a proprietà collettiva, consortile, interessenza, regole, comunità agrarie e simili, nonchè dei diritti attivi o di uso civico, se collegati in forma stabile con le aziende.

Nel caso di forme associate di gestione, il predetto limite minimo di tre ettari deve risultare dal rapporto medio tra la superficie agricola utilizzata e il numero dei soci che prestino attività lavorativa nell'azienda ».

**B O A N O**, *relatore alla Commissione.*  
Il testo formulato dalla Sottocommissione è stato ampiamente illustrato: non ho altro da aggiungere a quanto già precedentemente detto.

**L O B I A N C O**, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Forse potrebbero essere soppresse le parentesi di cui al primo comma.

**B O A N O**, *relatore alla Commissione.*  
D'accordo.

**L O B I A N C O**, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Vorrei fare, poi, un'osservazione relativamente al penultimo comma di questo articolo: « Nella verifica di tale condizione, le Regioni terranno con-

to delle caratteristiche socio-economiche delle diverse zone e, in particolare, delle quote di comproprietà, delle partecipazioni a proprietà collettiva, consortile, interessenza, regole, comunità agrarie e simili, nonché dei diritti attivi o di uso civico, se collegati in forma stabile con le aziende». Quest'ultima espressione, « se collegati in forma stabile con le aziende », non è restrittiva?

**Z A N O N**. Questa formulazione l'avevo proposta io, ma non ne faccio una tragedia. Il « collegati in forma stabile » l'avevo proposto per evitare che « forme fluttuanti » potessero essere incluse in un piano di sviluppo che è a lungo raggio. Comunque, sono d'accordissimo di toglierla, perchè mi sembra che sia veramente restrittiva.

**P R E S I D E N T E**. L'onorevole Zanon è d'accordo. Tolta allora questa espressione « se collegati in forma stabile con le aziende » e tolta le parentesi di cui al primo comma, metto a voti l'emendamento sostitutivo dell'articolo 5, proposto dalla Sottocommissione.

(È approvato).

#### Art. 6.

Le Regioni, nei limiti indicati nel precedente articolo 5 e nei successivi commi del presente articolo nonché con l'osservanza di quanto previsto nel precedente articolo 3, stabiliscono le condizioni di ammissibilità e le misure dell'indennità compensativa per le zone di cui al primo comma dell'articolo 1, in relazione ai diversi svantaggi delle aree interessate ed ai diversi tipi di coltura e di allevamento.

Nel caso di allevamento di bovini, ovini e caprini l'indennità verrà commisurata al numero delle unità di bestiame adulto (UBA) allevate durante l'anno, fino ad un massimo di 50 unità di conto per UBA. L'importo totale dell'indennità concessa non può superare 50 unità di conto per ettaro di superficie foraggera dell'azienda. Per la determinazione delle UBA si osserva quanto previsto nella tabella allegata alla presente legge.

Nelle zone definite all'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva n. 75/268/CEE, nella determinazione delle UBA potranno essere incluse le vacche da latte la cui produzione è destinata alla commercializzazione e, nelle zone definite all'articolo 3, paragrafi 4 e 5 della direttiva stessa, le vacche da latte la cui produzione rappresenta oltre il 30 per cento della produzione dell'azienda; in questo secondo caso l'indennità non potrà eccedere l'80 per cento dell'importo unitario dell'indennità concessa alle altre UBA della zona e per un numero di vacche da latte non superiore alle dieci unità.

Nelle zone definite all'articolo 3, paragrafo 3 della direttiva n. 75/268/CEE, quando si tratta di produzioni diverse da quelle previste dal precedente secondo comma, l'indennità verrà commisurata, fino ad un massimo di 50 unità di conto per ettaro, alla superficie agricola coltivata al netto di quella destinata alla produzione foraggera, alla produzione di frumento nonché alla produzione intensiva di peri, peschi e meli eccedente le 50 are per azienda.

Nelle zone definite all'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva n. 75/268/CEE, l'indennità compensativa non potrà, comunque, risultare inferiore a 15 unità di conto per UBA o per ettaro.

Salvo che per le cooperative, le società di persone e le comunioni familiari, l'importo totale per impresa dell'indennità concessa non può superare quello corrispondente alle 50 UBA nella misura massima stabilita per zona da ciascuna Regione.

Le Regioni possono prevedere l'esonero dall'impegno a proseguire la coltivazione dei fondi, di cui al primo comma del precedente articolo 5, nei casi di cessazione dell'attività agricola per le finalità e con gli effetti di cui al titolo IV, sezione I, della legge 9 maggio 1975, n. 153, nonché nei casi di forza maggiore o per motivi di pubblica utilità.

**B O A N O**, *relatore alla Commissione*. Il testo proposto dalla Sottocommissione per questo articolo è il seguente:

« Le Regioni, nei limiti indicati nel precedente articolo 5 e nei successivi commi del presente articolo nonché con l'osservanza di

quanto previsto nel precedente articolo 3, stabiliscono le condizioni di ammissibilità e le misure dell'indennità compensativa per le zone di cui al primo comma dell'articolo 1, in relazione ai diversi svantaggi delle aree interessate ed ai diversi tipi di coltura e di allevamento, attenendosi ai criteri indicati nel sesto comma del presente articolo.

Nel caso di allevamento di bovini, ovini e caprini l'indennità verrà commisurata al numero delle unità di bestiame adulto (UBA) allevate durante l'anno, fino ad un massimo di 52,5 unità di conto per UBA. L'importo totale dell'indennità concessa non può superare 52,5 unità di conto per ettaro di superficie foraggera dell'azienda. Per la determinazione delle UBA si osserva quanto previsto nella tabella allegata alla presente legge.

Nelle zone definite all'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva n. 75/268/CEE, nella determinazione delle UBA potranno essere incluse le vacche da latte la cui produzione è destinata alla commercializzazione e nelle zone definite all'articolo 3, paragrafi 4 e 5 della direttiva stessa, le vacche da latte la cui produzione rappresenta oltre il 30 per cento della produzione dell'azienda; in questo secondo caso l'indennità non potrà eccedere l'80 per cento dell'importo unitario dell'indennità concessa alle altre UBA della zona e per un numero di vacche da latte non superiore alle dieci unità.

Nelle zone definite all'articolo 3, paragrafo 3 della direttiva n. 75/268/CEE, quando si tratta di produzioni diverse da quelle previste dal precedente secondo comma, l'indennità verrà commisurata, fino ad un massimo di 52,5 unità di conto per ettaro, alla superficie agricola utilizzata al netto di quella destinata alla produzione foraggera, alla produzione di frumento nonchè alla produzione intensiva di peri, peschi e meli eccedente le 50 are per azienda.

Nelle zone definite all'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 75/268/CEE, l'indennità compensativa non potrà, comunque, risultare inferiore a 16 unità di conto per UBA o per ettaro.

Nel fissare la misura dell'indennità compensativa, secondo il disposto del primo

comma del presente articolo, l'indennità unitaria per UBA o per ettaro di superficie agricola utilizzata sarà determinata per scaglioni di ampiezza delle imprese, in modo da elevare al massimo l'indennità per gli imprenditori minori e limitarla per quelli maggiori.

Salvo che per le cooperative, le società di persone e le comunioni familiari, l'importo totale per impresa dell'indennità concessa non potrà superare in ogni caso quello corrispondente alle 30-40 UBA nella misura massima stabilita per zona da ciascuna Regione.

Le Regioni, nel definire le condizioni di ammissibilità e le misure dell'indennità compensativa, stabiliranno anche i modi per dare in ogni comune pubblicità agli elenchi dei concessionari dell'indennità con l'indicazione dell'ammontare di essa per ciascun beneficiario ».

Nella prima riga bisognerà togliere la parola « precedente », perchè è pleonastica. Nel secondo comma, poi, un'altra correzione: si tratta di 52,5 unità di conto, non di 50. Occorre anche in seguito, ogni volta che ricorre la cifra 50, correggere sostituendola con 52,5.

**R O S S I D O R I A.** Sembra che la Comunità europea abbia accettato che venga contemplato il frumento, il grano duro. Questa è una cosa da vedere. Le produzioni di frumento sono escluse. Però, siccome ci sono territori dell'Italia meridionale che sono inclusi, il grano duro sarebbe considerato automaticamente tra le colture ammesse. Questo bisogna accertarlo.

**L O B I A N C O**, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Ho mandato un funzionario per controllare queste cose. Lo sentirò appena possibile.

Abbiamo comunque riprodotto il testo della direttiva comunitaria.

**R O S S I D O R I A.** Ma io sono sicuro: il grano duro è considerato tra i foraggeri; dobbiamo accertare questo punto.



9<sup>a</sup> COMMISSIONE

79° RESOCONTO STEN. (28 aprile 1976)

**L O B I A N C O**, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Gli uffici mi fanno notare che al quinto comma devono essere soppresse le parole: « Nelle zone definite all'articolo 3, paragrafo terzo, della direttiva 75/268/CEE » e pertanto lo stesso quinto comma dovrebbe essere così formulato: « L'indennità compensativa non potrà, comunque, risultare inferiore a 16 unità di conto per UBA o per ettaro ».

**B O A N O**, *relatore alla Commissione*. In effetti è pleonastico; è meglio sopprimerlo.

**P R E S I D E N T E**. D'accordo.

**R O S S I D O R I A**. Per quanto riguarda il penultimo comma dell'articolo 6, desidero dire che bisogna limitare alle 30 UBA, altrimenti andiamo incontro a due inconvenienti. Infatti le aziende che possono fare largamente ricorso a provvedimenti relativi all'ammodernamento sono poche, mentre invece molto maggiore è il numero di quelle che fanno ricorso, basandosi sulla forza lavoro familiare, all'integrazione con i salariati. In queste condizioni ci si trova di fronte al problema: perchè la indennità compensativa la date a quelli e non anche ai salariati? C'è poi un terzo argomento: nelle zone di montagna e in quelle svantaggiate, abbiamo il problema di trattenere le popolazioni, altrimenti non riusciremo mai a fronteggiare la difesa del suolo.

Se noi favoriamo, anche attraverso la corresponsione di indennità compensative, le grosse imprese, limitiamo lo spazio di quelle piccole e medie, che sono invece quelle che dobbiamo necessariamente favorire.

Che questo criterio corrisponda allo spirito della direttiva comunitaria è anche dimostrato dal modo in cui tale direttiva è stata applicata in un paese come l'Irlanda, che è in condizioni analoghe alle nostre, e dove è stato posto un limite molto stretto, inferiore alle 30 UBA, escludendo le aziende al di sopra di un determinato limite. Ora noi, che siamo in una situazione svantaggiata — e preciso che non si tratta di una si-

tuazione finanziaria, poichè in definitiva il denaro impegnato non è tanto — dobbiamo evitare la tendenza generale, che ha delle implicazioni di carattere sociale, di dare a chi ha relativamente bisogno e negare, invece, a chi ne ha estrema necessità, come i lavoratori salariati.

Si pensi alla Sardegna: i pastori, che sono in grandissima parte dei salariati, non hanno l'indennità compensativa, mentre questa viene conferita a dei grossi imprenditori pastorali i quali, in molti casi, sono degli assenteisti.

È evidente che bisogna accettare il concetto di un limite massimo, di un « tetto » oltre il quale non si possa andare. L'indennità compensativa è uno strumento di carattere sociale per le categorie a basso reddito; non è una integrazione a favore dei redditi di ogni e qualsiasi persona che stia nell'area considerata. Al di sopra dei trenta capi io non andrei, perchè, giustamente, oggi trenta capi rientrano nella dimensione di una azienda familiare.

**Z A N O N**. Pur accettando il principio enunciato dal collega Rossi Doria, faccio notare che oggi questi limiti possono essere superati anche dalle aziende agricole familiari, per la meccanizzazione e per le altre forme di facilitazione del lavoro. Io non so se il limite di 30 o 40 capi in certi casi non possa risultare restrittivo, data appunto la situazione attuale dell'agricoltura, che tende anche ad evolversi. Facciamo i calcoli e vediamo insieme quale potrebbe essere in pratica il limite massimo.

**B O A N O**, *relatore alla Commissione*. Non è troppo agevole tradurre i concetti in cifre, in quanto partiamo da una ipotesi di base simulata.

**Z A N O N**. Vediamo i due estremi.

**B O A N O**, *relatore alla Commissione*. Nell'ipotesi minore — poichè il collega Zanon ha chiesto l'esemplificazione —, ammettendo cioè che le Regioni concedano solo il minimo, bisogna moltiplicare  $16 \times 30 \times 900$ :

9<sup>a</sup> COMMISSIONE

79° RESOCONTO STEN. (28 aprile 1976)

il risultato è 435 mila lire circa. Ma se le Regioni concedono il massimo, allora bisogna moltiplicare  $52 \times 30 \times 900$ . Si oscillerebbe da 435.000 lire circa, se viene adottato il minimo, a 1.404.000 lire, se è adottato il massimo.

**R O S S I D O R I A.** Io vorrei sottolineare l'importanza di questo comma ai fini della politica della montagna che intendiamo fare. Oggi c'è la tendenza a fare grossi allevamenti a carattere industriale, ma io sono dell'opinione che, dato lo spopolamento della montagna, il territorio montano debba essere riservato quanto più possibile alle popolazioni. Perciò dobbiamo cercare di porre un certo limite, per non creare delle aziende troppo grandi.

**Z A N O N.** Io direi di mettere il limite di 35 capi, dato che 30 mi sembra un po' restrittivo.

**P R E S I D E N T E.** Poichè non si fanno osservazioni, il testo del settimo comma va allora così corretto:

« Salvo che per le cooperative, le società di persone e le comunioni familiari, l'importo totale per impresa dell'indennità concessa non potrà superare in ogni caso quello corrispondente alle 35 UBA nella misura massima stabilita per zona da ciascuna Regione ».

Lo metto ai voti.

*(È approvato).*

Do ora lettura dell'ottavo comma dell'articolo 6 nel nuovo testo proposto dal relatore:

« Le Regioni, nel definire le condizioni di ammissibilità e le misure dell'indennità compensativa, stabiliranno anche i modi per dare in ogni comune pubblicità agli elenchi dei concessionari dell'indennità con l'indicazione dell'ammontare di essa per ciascun beneficiario ».

*(È approvato).*

Metto ai voti l'intero articolo 6, quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

*(È approvato).*

#### Art. 7.

Nelle zone contemplate nella presente legge, le Regioni applicano il regime di aiuti previsto dal titolo III della legge 9 maggio 1975, n. 153, con le modifiche specificate nei successivi articoli 8, 9 e 10.

**B O A N O**, *relatore alla Commissione.* Il relatore esprime parere favorevole.

**L O B I A N C O**, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Il Governo è d'accordo.

**P R E S I D E N T E.** Metto ai voti l'articolo 7.

*(È approvato).*

#### Art. 8.

Fermo restando quanto disposto dall'articolo 11 della legge 9 maggio 1975, n. 153, si considera a titolo principale l'imprenditore che dedichi all'attività agricola almeno la metà del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dall'attività medesima almeno la metà del proprio reddito globale da lavoro risultante dalla propria posizione fiscale.

Per i soci delle cooperative e delle associazioni di imprenditori di cui al primo comma dell'articolo 13 della legge 9 maggio 1975, n. 153, tale valore minimo è stabilito nella misura di un terzo del tempo di lavoro e di un terzo del reddito di lavoro complessivo, valutati tenendo conto sia dell'attività aziendale che di quella associata.

**B O A N O**, *relatore alla Commissione.* Propongo di sopprimere nel primo comma le parole finali « risultante dalla propria posizione fiscale » e di eliminare tutto il secondo comma.

9<sup>a</sup> COMMISSIONE

79° RESOCONTO STEN. (28 aprile 1976)

**L O B I A N C O**, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo è d'accordo.

**P R E S I D E N T E**. Metto ai voti lo emendamento soppressivo proposto dal relatore al primo comma.

(È approvato).

Metto ai voti l'altro emendamento del relatore, tendente a sopprimere l'intero secondo comma dell'articolo 8.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 8, quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

Prima di procedere oltre, desidero informare la Commissione, anche in risposta a quanto rilevato prima dal senatore Artioli, che il Presidente della Commissione agricoltura della Camera dei deputati si sta attivamente interessando per far approvare subito il provvedimento, appena da noi trasmesso; credo che egli abbia già preso contatti con la Presidenza e le due Commissioni competenti per i pareri e quindi venerdì mattina il disegno di legge, ove noi lo approvassimo entro oggi, potrebbe ottenere l'approvazione anche dell'altro ramo del Parlamento.

Passiamo all'articolo 9, di cui do lettura:

#### Art. 9.

La durata del piano di sviluppo di cui all'articolo 14 della legge 9 maggio 1975, n. 153, non deve essere superiore ai nove anni.

Nel reddito da lavoro, calcolato ai fini della valutazione del piano di sviluppo, può essere incluso l'importo dell'indennità compensativa di cui agli articoli 5 e 6 della presente legge. Tale indennità deve essere computata anche ai fini del calcolo del reddito da lavoro sul quale si accerta il verificarsi della condizione di cui alla lettera *b*) dell'articolo 11 della legge 9 maggio 1975, n. 153.

Sempre ai fini del calcolo del reddito da lavoro di cui al precedente comma, l'aliquota di reddito proveniente dall'esercizio di atti-

vità extra agricole, di cui al settimo comma dell'articolo 17 della legge 9 maggio 1975, n. 153, può essere elevata al 50 per cento del reddito complessivo, purchè il reddito da lavoro proveniente dall'attività dell'azienda agricola sia almeno pari al reddito comparabile per una unità lavorativa uomo (ULU), definito secondo gli elementi di valutazione stabiliti nel medesimo articolo 17. Per le zone definite all'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva n. 75/268/CEE, il livello minimo del reddito da lavoro proveniente dall'attività dell'azienda agricola è abbassato al 70 per cento del reddito comparabile per una ULU.

**B O A N O**, *relatore alla Commissione*. Propongo la sostituzione del testo del secondo comma di questo articolo con un testo più breve, elaborato dagli stessi esperti del Ministero, così formulato:

« Nel reddito da lavoro, da conseguirsi una volta ultimato il predetto piano di sviluppo, può essere incluso l'importo dell'indennità compensativa di cui agli articoli 5 e 6 della presente legge ».

Così si elimina il dubbio se il computo del reddito da lavoro debba essere effettuato all'inizio, come base di partenza, oppure al termine, come risultanza finale, nella valutazione dei requisiti perchè l'azienda possa essere ritenuta adeguata ai fini dell'approvazione di un piano di sviluppo.

**M A R T I N O**. Perchè « può essere incluso » e non « è incluso » l'importo della indennità compensativa? Bisogna fare una norma precisa: stabilire se è o no incluso.

**B O A N O**, *relatore alla Commissione*. Essendo un reddito non direttamente emanante dalla produzione agricola, il « può essere » sta a significare che si ammette il computo di questo reddito tra i redditi agricoli. Credo che il « può essere » sia anche nel testo comunitario, oltre ad essere ampiamente usato nelle nostre leggi. Comunque io non avrei niente in contrario a scrivere « è incluso » o « verrà incluso ».

9<sup>a</sup> COMMISSIONE

79° RESOCONTO STEN. (28 aprile 1976)

**L O B I A N C O**, sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Quel « può » ci metteva al riparo per il parere di conformità. Comunque, mettiamo pure « è incluso ».

**P R E S I D E N T E**. Allora metto ai voti l'emendamento al secondo comma dell'articolo 9, che viene così modificato:

« Nel reddito da lavoro, da conseguirsi una volta ultimato il predetto piano di sviluppo, è incluso l'importo dell'indennità compensativa di cui agli articoli 5 e 6 della presente legge ».

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 9, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

#### Art. 10.

Gli imprenditori agricoli, i cui piani di sviluppo siano stati approvati in conformità alle disposizioni della legge 9 maggio 1975, n. 153, con le modifiche di cui ai precedenti articoli 8 e 9, possono beneficiare delle provvidenze previste nell'articolo 15 della citata legge con le seguenti condizioni di maggiore favore:

a) il concorso nel pagamento degli interessi è fissato nella misura stabilita dall'articolo 18 della legge 9 maggio 1975, n. 153, per le zone del Mezzogiorno e per gli altri territori depressi con la maggiorazione di un punto, per la durata prevista dal secondo comma dello stesso articolo 18; in ogni caso l'onere a carico del beneficiario non può essere inferiore al 2 per cento;

b) il limite di fidejussione, di cui al secondo comma dell'articolo 20 della legge 9 maggio 1975, n. 153, viene elevato all'80 per cento dell'ammontare del mutuo, compresi i relativi interessi, fermo restando il trattamento particolare previsto nei commi terzo e quarto dello stesso articolo 20 per le cooperative agricole e le altre forme associative nonchè per gli affittuari, mezzadri e coloni.

Nelle zone considerate dalla presente legge e per le quali i piani di sviluppo od i programmi annuali delle comunità montane di cui alla legge 3 dicembre 1971, n. 1102, ove esistano, o, in loro assenza, i programmi regionali di intervento di cui all'articolo 3 della legge 9 maggio 1975, n. 153, prevedano specifici interventi per la promozione dell'attività turistica e la salvaguardia o lo sviluppo di attività artigianali, le provvidenze previste nell'articolo 15 della legge 9 maggio 1975, n. 153, possono riguardare investimenti anche di carattere turistico o artigianale realizzati nell'ambito dell'azienda agricola per un importo non superiore a 10.000 unità di conto per azienda.

Per le aziende che dispongono di almeno 0,5 UBA per ettaro di superficie foraggera il contributo integrativo di cui all'articolo 23 della legge 9 maggio 1975, n. 153, è elevato a lire 37.000 per ettaro il primo anno, a lire 24.865 per ettaro il secondo anno e a lire 12.500 per ettaro il terzo anno. Gli importi complessivi del contributo per azienda non potranno superare lire 1.875.000, il primo anno, lire 1.250.000, il secondo anno, e lire 625.000 il terzo anno. Tale limite può essere superato nel caso di stalle sociali o di cooperative di conduzione.

La concessione dei benefici di cui ai commi precedenti non preclude la possibilità di accordare le altre provvidenze previste dalla legge 9 maggio 1975, n. 153, e non espressamente richiamate dal presente articolo.

Il relatore ha proposto un nuovo testo, che propongo di esaminare per parti separate, in modo che ognuno possa fare le proprie osservazioni:

« Gli imprenditori agricoli, i cui piani di sviluppo siano stati approvati in conformità alle disposizioni della legge 9 maggio 1975, n. 153, con le modifiche di cui ai precedenti articoli 8 e 9, possono beneficiare delle provvidenze previste nell'articolo 15 della citata legge con le seguenti condizioni di maggiore favore:

a) il concorso nel pagamento degli interessi è fissato nella misura stabilita dall'ar-

9<sup>a</sup> COMMISSIONE

79° RESOCONTO STEN. (28 aprile 1976)

articolo 18 della legge 9 maggio 1975, n. 153, per le zone del Mezzogiorno e per gli altri territori depressi, ivi comprese le zone classificate montane, con la maggiorazione di un punto, per la durata prevista dal secondo comma dello stesso articolo 18; in ogni caso l'onere a carico del beneficiario non può essere inferiore al 2 per cento; ».

**A R T I O L I .** Qui noi avevamo presentato un emendamento. Comprendiamo come lo stabilire un tetto massimo implichi un discorso complessivo sul sistema del credito agrario. Però noi sollevavamo la questione proprio perchè riguardava la montagna e lo spirito era quello di una agevolazione ulteriore. Perciò avevamo proposto un emendamento tendente a stabilire un tetto massimo del 3 per cento.

Vorrei che la questione non passasse inosservata perchè, stante l'aria che tira (auguriamoci che cambi), ne potrebbe conseguire che, essendo i finanziamenti bloccati, un tasso così elevato può dare adito a residui passivi.

Facciamo un discorso pratico, nel caso specifico, perchè noi sappiamo che la differenza viene stabilita con decreto. Ove non ci fosse una convenienza particolare, ne consegue che i possibili beneficiari non fanno l'operazione, in quanto c'è un tasso troppo elevato. Si può dire, concludendo, che convenga di più avere opere che si realizzino piuttosto che averne una infinità che teoricamente possono accedere al credito, ma nella pratica non lo fanno.

Per cui, o ci si orienta con queste motivazioni a mantenere un tasso basso, oppure, se rimane la proposta di stabilire un tetto, siamo dell'opinione che in tal caso non si debba stabilire il tetto del 7 per cento, perchè sarebbe una cattiva indicazione che diamo alla politica del credito.

Insomma, è una riflessione che proponiamo di fare. Ci rendiamo anche conto però come, dal punto di vista di principio, si intacchi tutta una discussione sul credito agrario che non si deve affrontare in questa sede.

**B O A N O ,** *relatore alla Commissione.* Consideravo le difficoltà che insorgono dal

punto di vista finanziario, ma che il problema si imponga non ho dubbi.

**R O S S I D O R I A .** Veramente, ripensandoci bene, penso anche io che sia opportuno mettere il tetto del 5 per cento. Cioè, per quanto dobbiamo dire che il finanziamento è insufficiente, però è meglio che questo finanziamento insufficiente venga mobilitato tutto, per così dire, e per mobilitarlo non basta mettere il saggio minimo, ma bisogna mettere il tetto massimo. Quello che l'agricoltore vuole sapere è quanto paga il denaro, e allora effettivamente può essere incoraggiato a fare quegli investimenti che altrimenti non farebbe.

**P I S T O L E S E .** Di questo argomento abbiamo parlato varie volte. Anche io sono di opinione favorevole sull'opportunità di un maggiore contributo da parte dello Stato. Vorrei però sottolineare che la direttiva è tassativa. Dice: « In ogni caso l'onere a carico del beneficiario non può essere inferiore al 2 per cento »; l'abbuono non può essere superiore al 7 per cento. Cioè l'interesse non può essere inferiore al 2 per cento e l'abbuono non può superare il 7 per cento. Sono limiti che fanno parte del sistema del mondo occidentale. Siamo chiusi in una morsa dalla quale non possiamo uscire.

Chi deve beneficiare di un contributo da parte dello Stato deve compiere il sacrificio, e dimostrare il proprio interesse a che l'operazione abbia risultati veramente produttivi. Il giorno che facciamo finanziamenti a carattere assistenziale e pubblicistico, le cose cambiano.

**L O B I A N C O ,** *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Le motivazioni a base della richiesta sollevata dal senatore Artioli e condivisa dal relatore e dal collega Rossi Doria non possono che essere condivise anche dal Governo. È tutta la materia del credito agrario che deve essere rivista. Il ministro Marcora ha messo allo studio tale materia. Non si può procedere per compartimenti stagni; così come in effetti bisogna anche superare le strettoie che abbiamo per le regole comunitarie.

9<sup>a</sup> COMMISSIONE

79° RESOCONTO STEN. (28 aprile 1976)

Però teniamo conto del meccanismo esistente in Italia, e cioè dei tassi di riferimento, teniamo conto anche delle disposizioni comunitarie! Tanto è vero che nell'ultimo Consiglio dei ministri a Lussemburgo, quando abbiamo dovuto farci approvare il 9 e l'11 per cento, abbiamo avuto notevoli difficoltà, nonostante la Commissione fosse stata favorevole.

Per questi motivi, e anche per la situazione generale di omogeneità e per i tempi che abbiamo a disposizione, pregheremmo di non insistere. D'altra parte, se la prossima legislatura affronterà globalmente il problema del credito agrario, in quella sede potrà essere rivisto tutto.

Non possiamo, quindi, che condividere le motivazioni addotte, ma per le riflessioni che ho fatto inviterei il presentatore dell'emendamento a non insistere.

**A R T I O L I .** Prendiamo atto di quello che ha detto l'onorevole Sottosegretario e ritiriamo il nostro emendamento. Presentiamo, al suo posto, un ordine del giorno inteso a far sì che quando si andrà a guardare i tassi, si possa tenere conto di una differenziazione. Trasformiamo dunque il nostro emendamento in un ordine del giorno, per un impegno in tale direzione.

**R O S S I D O R I A .** Ci associamo a questa proposta. Vorrei mettere in rilievo che siccome il saggio degli interessi passivi nei diversi paesi della Comunità oggi è a livelli notevolmente diversi, il tetto del 7 per cento è il massimo da fissare.

**P R E S I D E N T E .** Vorrei pregare che nell'ordine del giorno, se può essere concordato, risultasse estremamente chiaro il principio per cui ci battiamo.

Per il resto ringrazio di avere ritirato la proposta di emendamento, che avrebbe creato complicazioni in relazione all'esigenza del parere della Commissione bilancio.

**B O A N O , relatore alla Commissione.** Vorrei far osservare che qui noi applichiamo le norme dell'articolo 18 della legge 9

maggio 1975, n. 153, che contempla, come misura d'intervento, in luogo del 7 previsto dalla direttiva base (la 268), il 9 in via normale e l'11 per le zone particolari, che con la maggiorazione di un punto diventano rispettivamente il 10 e il 12, salvo il visto di conformità. Quindi il massimo dell'intervento per l'organo statale è elevato al 10 e al 12. Perciò mi pare che ci sia una garanzia sufficiente.

**P R E S I D E N T E .** Metto ai voti la prima parte e il capoverso *a)* del primo comma, nel testo proposto dal relatore.

*(Sono approvati).*

Metto ai voti il capoverso *b)* del primo comma, che resta invariato.

*(È approvato).*

Passiamo al comma successivo, di cui il relatore propone il seguente testo:

« Nelle zone considerate dalla presente legge e per le quali i piani di sviluppo od i programmi annuali delle comunità montane di cui alla legge 3 dicembre 1971, n. 1102, ove esistano o, in loro assenza, i programmi regionali di intervento di cui all'articolo 3 della legge 9 maggio 1975, n. 153, prevedono specifici interventi per la promozione della attività turistica e la salvaguardia o lo sviluppo di attività artigianali, le provvidenze previste nell'articolo 15 della legge 9 maggio 1975, n. 153, possono riguardare investimenti anche di carattere turistico o artigianale realizzati nell'ambito dell'azienda agricola per un importo non superiore a 10.520 unità di conto per azienda ».

**M A R T I N O .** Qui bisognerebbe apportare due emendamenti di carattere formale nella frase: « per la promozione dell'attività turistica e la salvaguardia o lo sviluppo di attività artigianali ». Sarebbe opportuno sostituire la « e » con una virgola e la « o » con una « e », per cui la frase suonerebbe così: « per la promozione dell'attività turistica, la salvaguardia e lo sviluppo di attività artigianali ».

9<sup>a</sup> COMMISSIONE

79° RESOCONTO STEN. (28 aprile 1976)

B O A N O , *relatore alla Commissione.*  
D'accordo.

L O B I A N C O , *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Il Governo non ha nulla da obiettare.

P R E S I D E N T E . Direi che è materia di coordinamento. Comunque, metto ai voti l'emendamento sostitutivo del secondo comma, così modificato.

(È approvato).

Do lettura del terzo comma:

« Per le aziende che dispongono di almeno 0,5 UBA per ettaro di superficie foraggera, gli importi annui e complessivi del contributo integrativo, di cui all'articolo 23 della legge 9 maggio 1975, n. 153, sono elevati di un terzo. Il limite degli importi complessivi per azienda può essere superato nel caso di stalle sociali e di cooperative di conduzione ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Do lettura dell'ultimo comma:

« La concessione dei benefici di cui ai commi precedenti non preclude la possibilità di accordare le altre provvidenze previste dalla legge 9 maggio 1975, n. 153, non espressamente richiamate dal presente articolo ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ora ai voti l'articolo 10, quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

Passiamo ora all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto dal relatore e che andrebbe inserito dopo l'articolo 10, con il n. 10-*bis*. È un articolo che ha tutta una sua logica.

Art. 10-*bis*.

Il secondo periodo del primo comma dell'articolo 23 della legge 9 maggio 1975, n. 153, è sostituito dal seguente: "Il contributo medesimo sarà erogato in tre anni in ragione di 47 unità di conto per ettaro il primo anno, 32 unità di conto per ettaro il secondo anno e 16 unità di conto per ettaro il terzo anno".

Il secondo comma dello stesso articolo 23 è sostituito dal seguente:

"Gli importi complessivi del contributo per azienda non potranno superare 2.350 unità di conto per il primo anno, 1.600 unità di conto per il secondo anno e 800 unità di conto per il terzo anno; tale limite può essere superato nel caso di stalle sociali e di cooperative di conduzione".

Analogamente, al primo comma dell'articolo 18 della legge 9 maggio 1975, n. 153, le parole: "non superiore a lire 25 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore a 42.060 unità di conto".

Al secondo comma dell'articolo 24 della legge 9 maggio 1975, n. 153, le parole: "non inferiore a lire 6.250.000 e non superiore a lire 25.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "non inferiore a 10.520 unità di conto e non superiore a 42.060 unità di conto".

Al secondo comma dell'articolo 25 della legge 9 maggio 1975, n. 153, le parole: "e comunque ad un importo massimo di lire 20.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "e comunque ad un importo massimo di 33.648 unità di conto". È soppresso il secondo periodo dello stesso comma.

Il primo comma dell'articolo 29 della legge 9 maggio 1975, n. 153, è sostituito dal seguente:

"Agli imprenditori agricoli a titolo principale, che ne facciano richiesta e che si impegnino a tenere una contabilità aziendale in conformità di quanto disposto dall'articolo 11 della direttiva n. 72/159/CEE, è concesso un contributo di 473 unità di conto, erogabile in quattro anni, per l'importo di

9<sup>a</sup> COMMISSIONE

79° RESOCONTO STEN. (28 aprile 1976)

203 unità di conto nel primo anno, di 133 unità di conto nel secondo, di 85 unità di conto nel terzo e di 52 unità di conto nel quarto”.

Il secondo comma dell'articolo 30 della legge 9 maggio 1975, n. 153, è sostituito dal seguente:

“L'ammontare del contributo può variare da un minimo di 2.600 unità di conto ad un massimo di 7.890 unità di conto secondo il numero degli associati e l'attività esercitata in comune”.

ROSSI DORIA. L'articolo modifica l'intera legge.

MARTINA. Vorrei sapere che cosa significa, al terzultimo comma, « imprenditori agricoli a titolo principale, che ne facciano richiesta e che si impegnino... ». Che vuol dire, cioè, « a titolo principale »?

BOANO, *relatore alla Commissione*. Cinquanta per cento del reddito e del lavoro.

ROSSI DORIA. Questo è definito dalla legge che si modifica.

LOBIANCO, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Io sono d'accordo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo aggiuntivo proposto dal relatore.

(È approvato).

#### Art. 11.

Le Regioni possono concedere aiuti per investimenti collettivi volti a migliorare la produzione foraggera, nonchè la sistemazione dei pascoli ed alpeggi sfruttati in comune, compresa l'attuazione delle opere di servizio necessarie per assicurare una loro razionale gestione e per migliorare gli allevamenti.

Beneficiari degli aiuti medesimi possono essere le associazioni di operatori agricoli

con preferenza per quelle costituite in forma cooperativa, i cui soci dedicano la maggior parte della loro attività all'allevamento zootecnico, nonchè i comuni, le comunità montane, le università agrarie, le comunioni familiari ed altri organismi ed enti a questi assimilabili.

L'aiuto potrà riguardare:

a) le azioni per incremento della produzione foraggera, specialmente attraverso operazioni di sistemazione, di impianto, di concimazione e di installazione di reti irrigue o di fertirrigazione;

b) la esecuzione di opere per la costruzione o il miglioramento delle attrezzature necessarie per la raccolta, l'immagazzinamento e l'utilizzazione dei foraggi, nonchè per i ricoveri del bestiame;

c) l'acquisto di impianti per l'essiccazione, di macchine e di attrezzature varie per la coltivazione e l'utilizzazione dei foraggi;

d) la costituzione, la sistemazione ed il miglioramento dei pascoli ed alpeggi sfruttati in comune, nonchè l'attuazione di tutte quelle opere e servizi necessari per assicurarne o migliorarne la gestione, comprese le recinzioni;

e) la realizzazione e l'ammodernamento di strutture a carattere interaziendale, a servizio delle aziende con indirizzo foraggero-zootecnico;

f) l'acquisto di terreni da parte di province, comuni, comunità montane e cooperative di allevatori, se necessario, per l'attuazione degli interventi elencati nelle lettere precedenti, con preferenza agli interventi che consentano la ricomposizione di fondi frammentati ed il recupero produttivo di terre scarsamente utilizzate nonchè l'acquisizione, a norma dell'articolo 9 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, di terreni da destinare a prati e pascoli.

La spesa ammissibile per gli aiuti di cui al comma precedente non può eccedere il quadruplo della partecipazione massima della CEE fissata in 20.000 unità di conto per singolo investimento collettivo e in 100 unità di conto per ettaro di pascolo o di alpeggio sistemato o attrezzato.



L'aiuto in forma creditizia o in forma contributiva o congiuntamente non potrà superare il 75 per cento della spesa ammissibile.

I mutui a tasso agevolato possono essere concessi applicando le disposizioni più favorevoli contenute nel precedente articolo 10, primo comma, lettera a).

I premi di orientamento previsti dall'articolo 23 della legge 9 maggio 1975, n. 153, possono essere estesi alle iniziative previste dal presente articolo nei limiti e con gli importi indicati nel precedente articolo 10.

In conformità a quanto disposto nei precedenti commi, le Regioni determineranno le modalità e le misure degli aiuti per ogni tipo di intervento in relazione agli obiettivi indicati nei programmi di cui all'articolo 3 della presente legge.

(È approvato).

#### Art. 12.

Le Regioni possono concedere aiuti agli investimenti alle aziende che non sono in grado di raggiungere il reddito di lavoro comparabile, di cui all'articolo 14 della legge 9 maggio 1975, n. 153, adeguato ai sensi dei precedenti articoli 8 e 9, purchè a condizioni non più favorevoli di quelle previste, nelle zone diverse da quelle considerate dalla presente legge, dal titolo III, sezione I, della predetta legge n. 153.

(È approvato).

#### Art. 13.

Per le modifiche ai limiti delle zone comprese nell'elenco comunitario di cui all'articolo 1 della presente legge, le Regioni potranno formulare motivate proposte al Ministro dell'agricoltura e delle foreste per gli adempimenti di competenza.

(È approvato).

#### Art. 14.

Ai fini dell'applicazione della presente legge sono autorizzate le seguenti spese da iscri-

versi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

a) lire 2 miliardi per l'esercizio 1976 e lire 4,5 miliardi per ciascuno degli esercizi 1977, 1978, 1979 e 1980 per la concessione di contributi per la realizzazione delle infrastrutture di cui all'articolo 4;

b) lire 13 miliardi per l'esercizio 1976, lire 37 miliardi per l'esercizio 1977 e lire 50 miliardi per ciascuno degli esercizi 1978, 1979 e 1980 per la concessione dell'indennità compensativa di cui agli articoli 5 e 6;

c) un limite di impegno di lire 500 milioni per l'esercizio 1976, di lire 1 miliardo per l'esercizio 1977, di lire 2 miliardi per l'esercizio 1978 e di lire 2,5 miliardi per ciascuno degli esercizi 1979 e 1980 per la concessione delle condizioni di maggior favore nel concorso al pagamento degli interessi sui mutui di cui all'articolo 10, lettera a);

d) lire 3 miliardi per l'esercizio 1976, lire 2,5 miliardi per ciascuno degli esercizi 1977 e 1978, lire 1,5 miliardi per l'esercizio 1979 e lire 500 milioni per l'esercizio 1980 per la concessione dei contributi integrativi di cui al terzo comma dell'articolo 10;

e) lire 1,4 miliardi per l'esercizio 1976, lire 20,4 miliardi per l'esercizio 1977, lire 24,4 miliardi per l'esercizio 1978 e lire 24,9 miliardi per ciascuno degli esercizi 1979 e 1980 per la concessione di contributi per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 11.

Le spese come sopra autorizzate hanno, per i territori classificati montani ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, carattere aggiuntivo rispetto agli stanziamenti disposti con altre leggi.

**L O B I A N C O**, sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Qui si propone una variazione di stanziamento.

**P R E S I D E N T E**. Esistono ragioni di copertura e di bilancio.

**D E L P A C E**. Vorrei far rilevare che, come affermava il senatore Artioli, la direttiva comunitaria opera in Italia in una esten-

9ª COMMISSIONE

79º RESOCONTO STEN. (28 aprile 1976)

sione territoriale molto vasta, il che porta, con le cifre stanziarie dall'articolo 14, a dare un contributo per ettaro, nei cinque anni, che si aggira intorno alle 50.000 lire. Ora ciò rappresenta solo un piccolo sollievo, che toccherà modeste porzioni del territorio montano o depresso o particolarmente svantaggiato.

D'altra parte, nella discussione svoltasi sulla legge per la montagna, gli stanziamenti devoluti a tale settore vennero giudicati da ogni parte insufficienti; e la riprova di ciò l'abbiamo avuta col fatto che la stessa attuazione della legge n. 1102 ha dato solo quei risultati limitati che poteva dare. Certo ha portato, con la costituzione delle comunità montane, ad uno sviluppo della democrazia nella montagna, alla partecipazione dei montanari alla gestione dei loro territori; ma i risultati concreti sono quelli che sono.

Se si tiene conto, d'altra parte, del fatto che, nonostante tutti gli sforzi compiuti unitariamente dalla nostra Commissione, gli stanziamenti per la difesa del suolo non hanno subito alcun incremento, e addirittura il provvedimento proposto all'unanimità dalle Commissioni 8ª e 9ª non è stato neanche preso in considerazione, appare evidente come la situazione della montagna sia estremamente difficile e depressa.

Credo pertanto necessario uno sforzo per aumentare congruamente gli stanziamenti proposti col disegno di legge in esame.

Mi risulta, d'altra parte, che in sede comunitaria, mentre era stata prevista una ripartizione del 25 per cento — se non erro — dello stanziamento globale per la comunità, per i territori montani italiani tale percentuale è già stata superata. Ora potremmo avere una ripartizione del suddetto ammontare comunitario non più al 25 bensì al 35 per cento, il che vorrebbe dire una maggiore quantità di unità di conto messe a disposizione del nostro Governo; e siccome la CEE interviene sul 30 per cento, essendo aumentate le quote comunitarie dovrà esservi anche una maggiorazione corrispondente degli stanziamenti da parte dello Stato italiano per far fronte a quel 70 per cento che verrebbe in più.

Quindi, anche solo per tale motivo, occorre una modifica per quanto riguarda lo stanziamento dell'articolo 14, che non è più rispondente all'introito proveniente dalla Comunità.

Quindi dovremmo come minimo fare i conteggi: siccome aumenta del 10 per cento la partecipazione al fondo globale della Comunità europea e perciò avremo la disponibilità di un maggior numero di unità di conto, noi dovremmo mettere a disposizione due volte e mezzo quello che la Comunità europea ci dà. Quindi gli stanziamenti devono essere obbligatoriamente aumentati, almeno soltanto da questo punto di vista.

Pertanto, questo articolo va rivisto. Lo stanziamento non può essere accettato così come viene fatto. Noi avevamo quantificato le richieste di aumento nel nostro emendamento, portando lo stanziamento globale da 335 miliardi a 550 miliardi, tenendo conto che noi ci auguriamo che questo 35 per cento di partecipazione, approvato per un anno, per effetto dell'intervento successivo del Governo nella discussione della direttiva comunitaria sia mantenuto anche per gli anni successivi.

Allora, se verrà mantenuto, dobbiamo fare i conteggi e assumere già un impegno di buona volontà da parte nostra, dicendo che questo vogliamo e in questa direzione agiamo. Peraltro mi sembra che, così facendo, il provvedimento non debba nemmeno tornare all'esame della Commissione bilancio.

**LOBIANCO**, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Deve tornerci.

**DEL PACE**. La seconda questione che noi poniamo è che, non essendo le Regioni tutte nelle stesse condizioni, ma avendo una diversificazione di vita, di ambiente e di strutture, non si può assegnare per capitoli il denaro alle Regioni, avendo queste la necessità di dislocarlo ognuna in modo diverso, forse puntando di più sulla indennità compensativa che sull'allevamento del bestiame, o sulle strutture più che sull'indennità compensativa.

Certamente le Regioni dovranno avere margini di manovra e noi ponevamo, nel nostro emendamento all'articolo 14, che diverrà 15, l'esigenza di fare un'assegnazione globale alle Regioni, in modo che fossero le Regioni stesse a stabilire le percentuali da usare in quella direzione.

Mi sembra che lo stesso relatore Boano, in un emendamento all'articolo 15, che ora diventa 16, ponga in un certo modo questa questione *a posteriori*: anche se tale emendamento non soddisfa appieno perchè avviene sulla base di assegnazioni (dovranno essere fatte variazioni *a posteriori* per residui passivi o per altre destinazioni e quindi l'utilizzazione avverrebbe soltanto nell'anno successivo, eventualmente, e non immediatamente), noi possiamo tuttavia essere disponibili per una riflessione in merito, mentre insistiamo sul problema degli stanziamenti, che sono largamente insufficienti.

LOBIANCO, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Quando abbiamo predisposto questo disegno di legge, pensavamo che dovevamo avere il 50 per cento dalla Comunità.

PRESIDENTE. Devo ricordare ai colleghi che, ai sensi dell'articolo 41, quinto comma, del Regolamento, gli emendamenti implicanti maggiori spese debbono essere sottoposti al parere della Commissione bilancio.

ROSSI DORIA. Mi auguro che il disegno di legge, così come l'abbiamo rielaborato, venga approvato perchè effettivamente non dobbiamo perdere ulteriore tempo a questo riguardo. Tuttavia vorrei fare alcune osservazioni.

La prima riguarda il problema generale della montagna: con questo provvedimento noi praticamente investiamo il 55 per cento della superficie nazionale (tutto il territorio della montagna ed una serie di altri territori svantaggiati, come la Sardegna, la Sicilia, le zone preappenniniche meridionali, e così la Bassa padana e il Polesine), mettendola in un regime particolare che effettivamente di per sè non è in grado di modi-

ficare la situazione; può creare delle speranze, ma non avviare un processo di riordinamento della montagna.

Cioè, mentre in altri paesi (Francia, Germania ed altri) l'accettazione della direttiva comunitaria è stata accompagnata da tutta una politica della montagna con finanziamenti adeguati, noi viceversa restiamo con una legge formalmente buona (la legge della montagna di allora) ma con dei finanziamenti del tutto inadeguati a fronteggiare i problemi della montagna.

Non facciamoci illusioni: le direttive comunitarie, con questi mezzi, opereranno nelle zone di montagna molto limitatamente, perchè ben poco si potranno applicare. Noi creiamo una situazione nella quale non diamo uno sviluppo alla montagna e inseriamo questo meccanismo dell'indennità compensativa. Stiamo bene attenti che l'applicazione di questa direttiva ci obbliga a portare avanti una politica della montagna per la quale abbiamo creato le strutture istituzionali, ma non abbiamo portato avanti il discorso dei mezzi finanziari per operare realmente.

La situazione in Italia è radicalmente diversa da quella degli altri paesi. Noi abbiamo, per ragioni storiche, una montagna ancora discretamente popolata, ma c'è l'esigenza fondamentale di frenare ed arrestare il processo di esodo in atto, perchè altrimenti non possiamo fronteggiare (l'abbiamo detto più volte) i problemi della difesa del suolo. Non parlo dello sperpero di risorse già in atto, con terre abbandonate, pascoli non utilizzati: dico solo che avremmo dovuto utilizzare la direttiva della montagna per trattenerci tutti coloro che attualmente ci vivono e per incoraggiare nello stesso tempo il ritorno di una parte degli emigrati. Parlo specialmente riguardo all'Appennino, ma lo stesso vale anche per le Alpi, che sono ancora in una situazione di attesa.

Viceversa con questa direttiva, data la nostra struttura, in quale condizione ci veniamo a trovare? Che si esclude — in base al principio dei tre ettari — oltre la metà delle imprese agricole presenti nelle zone di montagna! Ho fatto il conto: ci sono 1 milione 200.000 imprese agricole nelle zone

montane, delle quali 700.000 al di sotto dei tre ettari e perciò sono escluse; pertanto, l'indennità compensativa sarà data soltanto a 450.000 unità agricole che corrispondono, per l'appunto, ad imprese con più di tre ettari di terra.

In definitiva, noi non siamo in grado di dare alcun aiuto — attraverso l'indennità compensativa — ad oltre la metà delle famiglie imprenditive, sia pure occupate a tempo parziale, esistenti nelle nostre aree di montagna, creando così una situazione sociale di una estrema gravità; evidentemente, infatti, chi avrà più bisogno non riceverà alcun aiuto, mentre chi ha già una certa consistenza terriera, per cui in montagna comunque ci resterebbe, avrà in più un'indennità!

Ripeto, se seguiamo questa strada determineremo una situazione sociale di una estrema gravità della quale dobbiamo renderci conto in modo responsabile.

Per quanto concerne poi le preoccupazioni finanziarie espresse dal senatore Del Pace, devo dire, se i miei conti non sono errati, che purtroppo egli ha ragione e noi saremo messi di fronte ad una strana situazione: ad avere una esuberanza di somme disponibili per le indennità, somme che non saremo in grado di utilizzare con le strutture di cui disponiamo e per la stessa configurazione della nostra montagna.

In base ai calcoli da me fatti non più di 300.00 ettari, come superficie agraria, saranno ammissibili all'indennità compensativa; d'altra parte, dai due milioni di unità di bestiame — che in base ai calcoli effettuati dalla Comunità noi abbiamo in quelle zone — dobbiamo escludere 500.000 unità in quanto appartenenti ad imprenditori che non raggiungono i tre ettari di terra; escludiamo così un quarto dei capi di bestiame che, in definitiva, appartengono ai più poveri.

Restano allora 1.500.000 capi di bestiame; calcolando 35 unità di conto per ognuno di essi in media, se non vado errato, si arriva a 42 milioni di unità di conto. Ebbene, 42 milioni moltiplicati per 900 portano a 38 miliardi complessivi di indennità. Ora, pur volendo calcolare, in abbondanza, 42-43 miliardi, se a questa cifra applichiamo il

35 per cento a carico dello Stato arriviamo, al massimo, a 25-30 miliardi. Noi, invece, abbiamo stanziato 50 miliardi che, però, non saremo in grado di spendere in base all'attuale regolamentazione.

Se poi i conti sono sbagliati è un'altra cosa, ma l'indennità compensativa — così come è stata congegnata — non risulta ben studiata!

Per la verità devo dire, onorevoli senatori, che non mi sgomenta il fatto di varare un provvedimento che potrà essere applicato solo parzialmente o gradatamente perchè, per fortuna, tutte le direttive comunitarie sono rivedibili; quando a Bruxelles dimostreremo qual è la nostra situazione reale ed illustreremo le ragioni in base alle quali, per l'Italia, si deve fare una politica comunitaria diversa da quella applicabile ai paesi dell'Europa settentrionale, arriveremo necessariamente ad una politica agraria diversa dall'attuale che, forse, è tale per nostra colpa.

Ora, stante questa situazione, cerchiamo — perlomeno — di raggiungere uno scopo: quello che i pochi fondi che siamo riusciti a stanziare siano flessibilmente adoperabili da parte delle Regioni una volta che la ripartizione sia avvenuta. Il pericolo da evitare è quello che si creino residui passivi, e se questi fondi non potranno essere destinati alle indennità compensative, l'importante è che essi servano, per lo meno, a far funzionare quelle infrastrutture, quei processi di ristrutturazione che le Regioni riterranno opportuno finanziare.

Inoltre, cerchiamo di documentarci — già molti elementi li conosciamo — per impostare il problema delle aree interne, di quelle a risorse povere e delle zone di montagna, in modo che nel corso della prossima legislatura si possa giungere ad una normativa moderna, aggiornata, che ci ponga nella condizione di non subire — come anche in questo caso è avvenuto — quanto viene stabilito per noi da altri. La quarta direttiva, infatti, non rappresenta altro che il trasferimento — a livello comunitario — di leggi già in atto in Francia, in Germania, in Inghilterra ed in Irlanda. Altri paesi, pertanto, sono riusciti a trasferire i propri interessi

9<sup>a</sup> COMMISSIONE

79° RESOCONTO STEN. (28 aprile 1976)

nell'ambito della direttiva comunitaria mentre noi, che dovevamo esserne i principali artefici, poco o nulla abbiamo fatto.

Oggi avviene così che le indennità compensative siano state già pagate dagli altri paesi per l'anno 1975 perchè sono state riversate le aliquote dovute alla Comunità europea per quanto già pagato, ripeto, in relazione alle indennità compensative applicate fin da due-tre anni or sono in quei paesi.

Queste sono le cose da osservare anche se, da parte nostra, abbiamo cercato di contribuire al miglioramento della normativa in esame, alla quale siamo favorevoli; tuttavia, non posso fare a meno di invitare tutti a rendersi conto che, ancora una volta, abbiamo accolto una direttiva comunitaria a « scatola chiusa » senza adeguare, come viceversa la Comunità ci fa obbligo di fare, la nostra legislazione all'ammodernamento di tutta la politica agraria comunitaria che, in Italia, non siamo ancora stati in grado di mettere in atto, per una serie di colpe delle quali siamo tutti responsabili ma, forse, qualcuno più di altri.

**B O A N O**, *relatore alla Commissione.*  
Sono pienamente persuaso della validità delle argomentazioni avanzate sia dal senatore Del Pace che dal senatore Rossi Doria nonostante che, poi, le mie conclusioni siano diverse; prova di questa persuasione sia il fatto che, per quanto riguarda l'articolo in esame, prescindendo dalla questione generale lamentata dal senatore Del Pace relativa alla limitatezza degli stanziamenti ed al deprezzamento di questi a seguito della fluttuazione della lira, ho introdotto la correzione relativa all'indennità compensativa, in rapporto al 10 per cento in più erogato dalla Comunità, trasponendo anche qui un 10 per cento.

Difatti i 20 miliardi, che rappresentano il 10 per cento rispetto ai 200 miliardi globali, sono stati qui ripartiti, come è riscontrabile, in modo tale da raggiungere la cifra di 220 anzichè di 200 miliardi.

Riconosco che l'ostacolo del dover affrontare il giudizio della Commissione bilancio può pregiudicare in forma definitiva la pos-

sibilità di approvazione del provvedimento, in queste poche ore di vita che restano alla presente legislatura.

Penso, quindi, di dovermi accostare all'opinione del senatore Rossi Doria, di considerare preminente la possibilità del varo definitivo del disegno di legge più ancora che questo, pur necessario, miglioramento. Però, vorrei che restasse molto evidenziato agli atti questo particolare, cioè la necessità, qualora malauguratamente il provvedimento non potesse, in questi due giorni, essere definitivamente approvato, che venga rivalutata l'entità dell'impegno finanziario devoluto per il provvedimento stesso, in ogni caso per quanto concerne il maggior apporto comunitario, tenendo presente, per riferirmi alle considerazioni del senatore Rossi Doria sulle difficoltà di utilizzo della somma nel settore dell'indennità compensativa, la possibilità, già accennata all'articolo 16, di rivedere annualmente i criteri di ripartizione tra i diversi capitoli.

A questa ipotesi preoccupata, quindi, del senatore Rossi Doria già il testo governativo offre una risposta. Questo come valutazione generale del problema, che pienamente comprendo e condivido nelle sue origini, nelle sue argomentazioni di fondo.

Resta a margine — e qui vorrei sentire la vostra opinione — una proposta di emendamento avanzata dall'UNCCEM.

Devo dire che il primo emendamento non lo comprendo appieno. Esso recita: « Ai fini della divulgazione di informazioni socio-economiche e di dati statistici, nella specifica materia disciplinata dalla presente legge, le Regioni ed il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, anche a mezzo di istituti od enti specializzati, integreranno e coordineranno le pubblicazioni e le altre attività previste nell'articolo 54 della legge 9 maggio 1975, n. 153 ». Mi sembra un comma puramente normativo, ma non comprendo appieno le ragioni da cui è motivato.

Viene, poi, avanzata una richiesta di emendamento di natura finanziaria. Questa richiesta, come loro vedono, è neutra, nel senso che viene richiesto praticamente uno spostamento di mezzo miliardo sulle spese generali, che sono contemplate al primo comma

9<sup>a</sup> COMMISSIONE

79° RESOCONTO STEN. (28 aprile 1976)

dell'articolo 15, raddoppiando la dotazione, qui prevista, di 100 milioni all'anno e portandola a 200 milioni. Da mezzo miliardo, quindi, si passerebbe ad un miliardo di spese generali, e questo nuovo mezzo miliardo verrebbe desunto dal punto c) dell'articolo 14, diminuendo di altrettanto, cioè di mezzo miliardo, sulle varie voci qui contemplate lo stanziamento previsto nel piano governativo.

Non ho altre argomentazioni, perchè questa proposta di emendamenti tocca argomenti specifici che sono a me non dico ignoti ma certamente scarsamente noti. Quindi desidererei sentire qualcuno dei colleghi che ha competenza più specifica, anche per ragioni di appartenenza geografica a quelle zone, al fine di avere qualche illuminazione e poter pronunciare un giudizio sulla proposta di emendamento, che, ripeto, è finanziariamente neutra, ma che desidererei fosse più chiara nelle motivazioni che la originano.

**LOBIANCO**, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Signor Presidente, per ciò che riguarda le considerazioni sul testo predisposto dalla Sottocommissione in merito agli stanziamenti, mi riporto integralmente alle osservazioni fatte dal relatore, perchè si dovrebbe tornare alla Commissione bilancio, e questo ci farebbe perdere tempo.

Per quanto concerne, invece, l'emendamento proposto dall'UNCEM, mi rimetto alla Commissione. Soltanto devo dire che nutro delle perplessità.

**PRESIDENTE**. Se qualche membro della Commissione non lo fa proprio, non lo posso neppure mettere in discussione.

**BOANO**, *relatore alla Commissione*. Dal punto di vista procedurale, signor Presidente, lei ha perfettamente ragione. Il problema è se noi siamo persuasi che in cinque minuti possiamo dirimere questo problema di una certa qual validità. Non ho niente in contrario a far mio l'emendamento, ma desidererei sentire i colleghi. Se non siamo persuasi della validità delle argomen-

tazioni che possono essere alla base dello emendamento, allora è pacifico che non è presentabile come tale. Se invece vi fossero delle ragioni convincenti, il fatto formale di assumerlo a nome di qualcuno di noi si supera immediatamente.

**ARTIOLI**. Per quanto concerne questa ultima questione, nessuno nega il valore degli studi fatti, ma dal momento che si tratta di sottrarre somme ad un finanziamento talmente esiguo per fare qualche rigo in più, senza negare la valutazione, la nostra opinione è che l'emendamento non può essere fatto nostro.

**ZANON**. Io, purtroppo, non ho avuto i necessari contatti con l'UNCEM, ma mi sembra di avere capito che l'UNCEM ritiene che questi 100 milioni sono insufficienti a coprire gli oneri generali previsti in queste disposizioni.

Ora a me sembra che, siccome questo è un provvedimento che va a vantaggio delle zone montane, tali zone, bene o male, sono rappresentate attraverso l'UNCEM, perchè sono gli organismi, i Comuni, le Province montane che oggi formano l'UNCEM, attraverso tutta la gamma di partiti che vi partecipano, perchè oggi è un organismo abbastanza completo sotto questo aspetto.

Non mi sentirei, perciò, pur non conoscendo il problema nei suoi dati, di rifiutare *sic et simpliciter* una proposta che proviene dall'organismo competente. Adirittura dichiaro di farlo mio questo emendamento, se ciò può servire a superare lo scoglio procedurale.

**PRESIDENTE**. Consentitemi di rilevare che si tratta di un emendamento venuto all'ultimo momento e che non ci sono tutti gli elementi per darne una valutazione completa. Ora, ciascun commissario può liberamente decidere di farlo suo, però non è un modo attento e corretto di legiferare.

**LOBIANCO**, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Vorrei soltanto chiarire al senatore Zanon che anche l'au-

9ª COMMISSIONE

79º RESOCONTO STEN. (28 aprile 1976)

nimento da 100 a 200 milioni, nell'ambito della somma globale, comporta la sottrazione della somma da altre voci.

Z A N O N . Se è giusta l'osservazione del senatore Rossi Doria, che ampiamente copriamo il fabbisogno di certi capitoli, questo non mi preoccuperebbe assolutamente.

Qui bisogna vedere se c'è l'esigenza reale di avere questo aumento a 200 milioni per coprire gli oneri generali; cosa che io non posso dire perchè non lo so.

Credo che la proposta sarà stata maturata in quella sede: ecco perchè la faccio mia, perchè ritengo che l'UNCEM non presenti delle proposte a vanvera, senza averle ponderate e maturate nelle sedi opportune.

B O A N O , *relatore alla Commissione.* Signor Presidente, desidero dirle che se c'è un colpevole per la dilazione quello posso essere io, nel senso che ieri avevo una cartellina con incluso questo emendamento; casualmente, partendo di corsa da casa, tale cartellina mi è risultata vuota. Ed allora ho dovuto attendere questa mattina il senatore Mazzoli perchè mi desse il testo. L'UNCEM mi ha inviato l'emendamento sei o sette giorni fa a casa, con una lettera a firma del presidente. Mancanza di riguardo, quindi, non c'è stata. Resta il problema del merito. Vorrei che il rappresentante del Governo dicesse se ritiene sufficienti questi 100 milioni come spese generali o no.

L O B I A N C O , *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Il Governo ha ritenuto che gli spostamenti da una cifra all'altra fossero sufficienti. È una valutazione politica, per cui si rimette alla Commissione.

Z A N O N . Non ritiene il Governo che questi costi siano aumentati? Su altri capitoli, invece, pare ci sia una certa abbondanza. Io non mi sento di non accettare quello che dice il senatore Rossi Doria.

B O A N O , *relatore alla Commissione.* Vorrei essere definitivamente persuaso. Se togliamo dai 3 miliardi del 1976 mezzo miliardo — da lì, non dal punto c), dove c'è

più necessità di impegno — non viene spostato l'equilibrio interno della legge. Il problema è di sapere se effettivamente questi 100 milioni di spese generali sono insufficienti.

L O B I A N C O , *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Io non sono in grado, al momento, di precisare questo.

P R E S I D E N T E . Il Governo si è rimesso alla Commissione.

Questo emendamento dell'UNCEM se viene fatto proprio da qualcuno di voi, può essere posto in discussione.

Z A N O N . Lo firmo io.

P R E S I D E N T E . Per la prima parte dell'emendamento sono emerse considerazioni di fondo. C'è anche il fatto che la revisione è possibile, è prevista anche nella legge. Non mi richiamo a quello che abbiamo fatto per gli enti di sviluppo, che li abbiamo approvati pur con tutte le riserve di questo mondo. Vi sono analogie procedurali, quanto meno, se non nel merito.

Vorrei rivolgere un appello a quel senso di collaborazione e di alta responsabilità che si è manifestato: questo provvedimento, pur con le carenze rilevate, può costituire un avvio per affrontare alcuni problemi. Il senatore Rossi Doria ha voluto anche dare qualche dato statistico. Però c'è il problema di fondo, sul quale prego i colleghi di pronunciarsi.

Z A N O N . L'emendamento è da intendersi con l'alternativa di prelevare questo importo eventualmente ridotto dall'altro capitolo riguardante le indennità compensative, dove c'è più abbondanza di gioco.

B O A N O , *relatore alla Commissione.* Il relatore è favorevole.

L O B I A N C O , *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Il Governo si rimette alla Commissione.

9<sup>a</sup> COMMISSIONE

79° RESOCONTO STEN. (28 aprile 1976)

**PRESIDENTE.** Pur dovendo rilevare che non si hanno tutti gli elementi per valutare meglio la validità dell'emendamento elaborato dall'UNCEM e presentato dal senatore Zanon, metto ai voti l'emendamento predetto.

*(Non è approvato).*

Per quanto riguarda l'articolo in questione, tenuto conto delle osservazioni fatte dal relatore, prego i commissari di pronunciarsi sull'ultimo scoglio, rappresentato dalla proposta del Gruppo comunista, che suscita qualche perplessità e difficoltà.

**ARTIOLI.** Purtroppo in sede di Sottocommissione questa questione non è stata possibile affrontarla, ed era stata rimessa alla Commissione. Noi ci rendiamo conto di tutte le considerazioni che sono state fatte. Se fossimo stati in tempi diversi, avremmo preso le misure necessarie, perchè comprendiamo molto bene che occorre anche il parere della Commissione bilancio. Ci pare comunque che per tutte le considerazioni che sono state fatte, non ci si possa chiedere di ritirare l'emendamento.

**PRESIDENTE.** Bene, lo mantene. Metto allora ai voti l'emendamento proposto dal senatore Artioli per il Gruppo comunista.

*(Non è approvato).*

Vorrei suggerire di trasformare in ordine del giorno questo argomento, perchè potrebbe darsi che alla Camera il problema si riproponga.

Allora, l'articolo 14 resta immutato. Lo metto ai voti.

*(È approvato).*

Art. 15.

È autorizzata la spesa di lire 100 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1976 al 1980 per gli oneri di carattere generale derivanti dall'applicazione della presente legge.

All'onere di lire 20 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno

1976 si provvede mediante riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo. Con la legge di approvazione del bilancio dello Stato, in ciascuno degli anni finanziari dal 1977 al 1980, sarà stabilita la quota parte degli stanziamenti di cui alla presente legge che sarà coperta con operazioni di indebitamento sul mercato che il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare alle condizioni e con le modalità che saranno, con la stessa legge di approvazione del bilancio, di volta in volta stabilite.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Su questo articolo la Sottocommissione non ha proposto variazioni. Lo metto quindi ai voti.

*(È approvato).*

Art. 16.

I fondi di cui all'articolo 14 della presente legge sono ripartiti fra le Regioni con deliberazione del CIPE, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentita la Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

I criteri di ripartizione saranno periodicamente rivisti dal CIPE, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentita la predetta Commissione interregionale, sulla base dei risultati e delle esperienze acquisiti nei diversi settori di attività.

Con la legge di approvazione del bilancio dello Stato negli anni dal 1977 al 1980 potranno essere approvate variazioni compensative alle autorizzazioni di spesa previste dalla presente legge per i relativi esercizi.

Di questo articolo la Sottocommissione propone la seguente formulazione:

« I fondi di cui all'articolo 14 della presente legge sono ripartiti fra le Regioni con deliberazione del CIPE, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentita la Commissione interregionale di cui



9<sup>a</sup> COMMISSIONE

79° RESOCONTO STEN. (28 aprile 1976)

all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, numero 281.

Le Regioni potranno apportare all'occorrenza eventuali variazioni alla devoluzione degli interventi nell'ambito della quota loro assegnata e delle finalità indicate dalla presente legge.

I criteri di ripartizione saranno periodicamente rivisti dal CIPE, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentita la predetta Commissione interregionale, sulla base dei risultati e delle esperienze acquisite nei diversi settori di attività.

Con la legge di approvazione del bilancio dello Stato negli anni dal 1977 al 1980 potranno essere approvate variazioni compensative alle autorizzazioni di spesa previste dalla presente legge per i relativi esercizi ».

**B O A N O**, *relatore alla Commissione.*  
 Propongo una modifica, intesa ad inserire dopo il primo comma, che dice che i fondi saranno ripartiti tra le Regioni eccetera, quanto segue: « Le Regioni potranno apportare, all'occorrenza, eventuali variazioni alla devoluzione dell'intervento nell'ambito della quota loro assegnata e delle finalità indicate dalla presente legge ».

**L O B I A N C O**, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Io ho delle perplessità in proposito. Devo far presente che avremo delle difficoltà quando andremo a chiedere il parere di conformità. Per apportare variazioni alla devoluzione degli interventi sarà necessario fare una legge regionale di variazione. Io non ritengo opportuno l'emendamento, tanto più che poi c'è l'ultimo comma dell'articolo, che fa salva l'esigenza delle variazioni.

**P R E S I D E N T E**. Poichè nessun altro chiede di parlare, metto ai voti il subemendamento del relatore Boano al secondo comma.

*(È approvato).*

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo dell'intero articolo 16, quale risulta con lo emendamento testè approvato.

*(È approvato).*

Passiamo ora all'esame dell'allegato, di cui do lettura:

ALLEGATO

*Tabella di conversione di bovini, ovini, caprini in Unità Bestiame Adulto (UBA)*

Tori, vacche e altri bovini di più di due anni . . . . .	1,0	UBA
Bovini da sei mesi a due anni	0,6	UBA
Pecore . . . . .	0,15	UBA
Capre . . . . .	0,15	UBA

I coefficienti relativi alle pecore e alle capre sono applicabili agli importi massimo e minimo per UBA definiti dall'articolo 6 della presente legge.

*(È approvato).*

Comunico alla Commissione che i senatori Artioli, Buccini, Cipolla, Del Pace, De Marzi, Gadaleta, Mari, Rossi Doria e Tortora hanno presentato il seguente ordine del giorno:

La 9<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato,

nell'approvare la legge di attuazione della direttiva comunitaria n. 75/268 del 28 aprile 1975;

rilevato che la concessione dei mutui in essa previsti, dato l'alto costo del denaro, risulterà gravata da tassi di interesse molto elevati,

invita il Governo a presentare rapidamente una proposta di legge per un riordino generale del credito agrario che preveda fra l'altro un trattamento preferenziale a favore delle zone previste dalla legge attuativa della predetta direttiva comunitaria sulla montagna;

invita inoltre il Governo ad adottare, in sede di fissazione dei contributi sugli interessi da parte del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, provvidenze di favore per l'attuazione della direttiva comunitaria n. 75/268 del 28 aprile 1975.

9ª COMMISSIONE

79° RESOCONTO STEN. (28 aprile 1976)

LOBIANCO, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Lo accetto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno, accolto dal Governo.

(È approvato).

PISTOLESE. Dichiaro subito, a nome del Movimento sociale italiano-Destra nazionale, che il nostro Gruppo si asterrà dal voto sul disegno di legge. Le ragioni sono evidenti. Da anni noi cerchiamo di far recepire le direttive della Comunità europea con assoluta fedeltà. Ogni volta invece dobbiamo affrontare modifiche che ci allontanano dalle direttive stesse, perchè c'è l'impatto — a nostro giudizio — tra una concezione occidentale del mondo dell'agricoltura ed una impostazione assistenziale a carattere pubblicistico che si riflette nella nostra politica agraria.

Non condividiamo, in particolare, alcuni punti del disegno di legge; l'eccessiva ampiezza, per esempio, dei poteri conferiti alle Regioni e il contenuto dell'articolo 5, che estende l'indennità compensativa agli imprenditori associati. Su questo punto richiamo in special modo l'attenzione della Commissione, perchè in effetti qui ci siamo allontanati sostanzialmente dalla direttiva comunitaria, che è diretta unicamente agli imprenditori singoli.

Siamo contrari anche a quanto disposto nell'articolo 6, dove è previsto che le Regioni stabiliscono le condizioni di ammissibilità all'indennizzo. Noi riteniamo che non si possa lasciare questa ampiezza di decisione alle Regioni, anche se con l'emendamento governativo si son fatti notevoli passi avanti.

Allo stesso modo, l'aumento del contributo sugli interessi è a nostro avviso inaccettabile, in quanto la direttiva comunitaria stabilisce limiti inderogabili.

Temendo che il provvedimento possa non avere il visto di conformità da parte della Comunità europea, e per tutte le considerazioni svolte, e pur confermando la nostra piena e sostanziale adesione alla direttiva comunitaria, ci asterremo dalla votazione sul disegno di legge.

MAZZOLI. Brevemente, signor Presidente, a nome della Democrazia cristiana desidero esprimere un vivo apprezzamento per la competenza dimostrata dall'onorevole relatore in questa materia, ed annunciare il nostro voto favorevole all'approvazione del provvedimento.

ARTIOLI. Poche parole, signor Presidente, per ribadire l'astensione del nostro Gruppo dalla votazione sul disegno di legge, pur considerando positivi alcuni aspetti che in esso vanno individuati.

In particolar modo, mi riferisco alle misure per premiare le attività produttive e agli incentivi per indurre le popolazioni locali a non abbandonare la montagna, nonché al principio dell'indennità integrativa e quindi dell'integrazione del reddito nei confronti dell'azienda contadina. Queste scelte, ripeto, qualificano positivamente il disegno di legge; avremmo comunque desiderato migliorare ulteriormente le disposizioni in esame con riferimento al ruolo che le Regioni sono chiamate a svolgere in relazione alla legge n. 382, ma la situazione politica generale non ce lo ha permesso.

Ad esempio, una delle questioni più controverse è costituita dal fatto che il parere di conformità, da parte delle autorità comunitarie, deve essere dato, a nostro avviso, sulla scorta delle singole leggi regionali, mentre si è dimenticato che lo Stato italiano, per queste materie, è per l'appunto articolato sulla base della competenza regionale.

Questo ed altri elementi, ripeto, sono a nostro avviso negativi e, molto probabilmente, saremmo arrivati a modificarli ove avessimo avuto dinanzi a noi uno spazio di tempo sufficiente per un ampio dibattito. Ma, onorevoli senatori, il fatto più grave è che un programma bellissimo — che va senza dubbio giudicato positivamente — verrà del tutto sconvolto dalla insufficienza dei finanziamenti previsti.

Accanto alla legge n. 1102 noi avremo una legge in più a favore della montagna, ma non potremo realizzare maggiori opere a favore di questa, non dico in rapporto alle tante esigenze che, ovviamente, vanno affron-

9<sup>a</sup> COMMISSIONE

79° RESOCONTO STEN. (28 aprile 1976)

tate gradualmente, ma anche nei confronti delle esigenze più immediate.

Per tutte le ragioni esposte, e particolarmente per l'ultima, il nostro Gruppo — che pure si è impegnato a fondo in questo dibattito — è costretto a dichiarare la propria astensione dal voto sul disegno di legge in esame.

**B U C C I N I .** Il Gruppo socialista ritiene che il provvedimento di recepimento della direttiva comunitaria consenta di aprire, a livello comunitario, un diverso discorso, rispetto a quanto fino ad oggi si è fatto. Non seguiremo più, infatti, la strada della politica dei prezzi, bensì quella della politica delle strutture.

Si tratta dell'avvio di un timido discorso, se teniamo presenti i dati del bilancio CEE nel quale noi sottolineiamo la scarsa incidenza, dal punto di vista degli oneri, della sezione orientamento rispetto alla sezione garanzia.

Proprio perchè, ripeto, si tratta dell'avvio di un timido discorso voglio ricordare — come del resto ha fatto poco fa il senatore Rossi Doria — che purtroppo nel nostro paese noi abbiamo adeguato quasi sempre tardivamente la nostra situazione alle direttive comunitarie. Nel caso che ci sta dinanzi la direttiva comunitaria male risponde alla realtà della nostra montagna; pur tuttavia i principi positivi che in questo provvedimento di recepimento sono stati affermati — soprattutto dopo il prezioso contributo che la Commissione ha dato al miglioramento del testo governativo — non possono non trovarci consenzienti.

Mi riferisco alle agevolazioni nei confronti delle forme di associazione, con la modifica del rapporto tra superficie e soci; mi riferisco all'indennità compensativa che, anche in questa materia, apre il discorso della politica di integrazione dei redditi, pur nei limiti di un insufficiente finanziamento; soprattutto, mi riferisco al valore positivo che, a nostro avviso, riveste l'emendamento proposto dal relatore, in ordine alla possibilità delle Regioni di comportarsi attivamente nei confronti dei possibili residui passivi.

L'emendamento suggerito dal senatore Boano, infatti, mi pare permetta il recupero dei residui passivi; se, per esempio, una Regione per una ragione o per l'altra non riesce a spendere i fondi che le sono stati assegnati, è giusto che tali somme vengano messe — comunque — a sua disposizione per essere spese, nell'ambito dei finanziamenti a quella Regione assegnati, anche per altre finalità.

Questa valvola flessibile, questo mezzo che abbiamo messo a disposizione delle Regioni, mi pare dunque che costituisca un elemento qualificante del disegno di legge.

In questo spirito, pertanto, noi daremo il nostro voto favorevole all'approvazione del provvedimento.

**Z A N O N .** Desidero prendere atto con soddisfazione che un'iniziativa partita sei anni fa in sede europea, ed alla quale ho avuto occasione di collaborare fin dall'inizio, abbia trovato ora un esito positivo — anche se parziale — per mezzo del disegno di legge in esame.

Per la verità, non posso non associarmi alle critiche qui esposte in relazione alla insufficienza dei finanziamenti previsti; soltanto, mi pare il caso di ricordare che, per tanti altri disegni di legge, siamo partiti da una certa base, da una certa ossatura, per addivenire — in una fase successiva — al completamento dell'opera iniziata.

Ebbene, sono certo che una prima pietra — e forse qualcosa di più — noi abbiamo messo con il provvedimento che abbiamo dinanzi il quale, di questo do volentieri atto all'onorevole relatore e a tutti i commissari, è stato notevolmente migliorato nel corso del dibattito rispetto al disegno originariamente presentato dal Governo.

In modo particolare, mi riferisco a questa valvola aperta a favore delle Regioni, che permetterà di considerare con più attenzione le specifiche esigenze delle varie zone.

Fatte queste brevi considerazioni, annuncio il mio voto favorevole all'approvazione delle norme in esame.

**P R E S I D E N T E .** Non per dovere formale, ma in modo assolutamente convin-

9<sup>a</sup> COMMISSIONE

79° RESOCONTO STEN. (28 aprile 1976)

to desidero ringraziare il senatore Boano per il contributo che ha dato alla soluzione del problema di cui al disegno di legge in esame, sia in sede comunitaria che in seno alla Sottocommissione, che ha lavorato per favorire il superamento ed il miglioramento dei punti più controversi di questa normativa.

Da parte mia mi scuso con la Commissione se ho molto insistito perchè il provvedimento venisse discusso; a mia volta, ero sollecitato dal Ministro dell'agricoltura e desideravo che, in tempo utile, si riuscissero ad attuare le provvidenze comunitarie.

Direi che questa è la prima volta che il nostro paese risponde in tempo utile alle scadenze fissate dalla Comunità, il che mi pare che dovrebbe essere per noi motivo di soddisfazione.

Ringrazio, quindi, veramente di questa collaborazione e, sia pure nella divergenza e convergenza su alcuni temi fondamentali (al-

cune perplessità rimangono perchè nessuno può essere contento degli stanziamenti, ma, come è stato detto, le circostanze di fine legislatura ci impongono questa soluzione), credo che la Commissione possa scrivere al suo attivo, come è avvenuto per altri provvedimenti, questa risposta positiva su un argomento che credo, come ha detto il senatore Zanon, sia una prima pietra, e forse parecchio di più, per la soluzione dei problemi della montagna in Italia.

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

*(È approvato).*

*La seduta termina alle ore 13,50.*

---

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
*Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici*  
Dott. GIULIO GRAZIANI